

VIA VAS

Valutazione e  
autorizzazione  
ambientale

VIV

**Autori:**

Maria Alessia ALESSANDRO<sup>1</sup>, Silvia BERTOLINI<sup>1</sup>, Federica BONAIUTI<sup>1</sup>, Roberto BORGHESI<sup>1</sup>, Anna CACCIUNI<sup>1</sup>, Annamaria CAPUTO<sup>1</sup>, Marina CERRA<sup>1</sup>, Caterina D'ANNA<sup>1</sup>, Paola DI TOPPA<sup>1</sup>, Geneve FARABEGOLI<sup>1</sup>, Patrizia FIORLETTI<sup>1</sup>, Luca FUNARI<sup>1</sup>, Lucia Cecilia LORUSSO<sup>1</sup>, Viviana LUCIA<sup>1</sup>, Raffaella MANUZZI<sup>1</sup>, Michele MINCARINI<sup>1</sup>, Valentina PIERGROSSI<sup>1</sup>, Stefano PRANZO<sup>1</sup>, Aristide Paolo SCIACCA<sup>1</sup>

**Coordinatore statistico:**

Michele MINCARINI<sup>1</sup>

**Coordinatore tematico:**

Roberto BORGHESI<sup>1</sup> (Istruttorie AIA), Anna CACCIUNI<sup>1</sup> (VIA), Paola DI TOPPA<sup>1</sup> (Danno ambientale), Patrizia FIORLETTI<sup>1</sup> (VAS), Giuseppe MARELLA<sup>1</sup> (Controlli AIA)

<sup>1</sup>ISPRA;

## VIA

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è il procedimento che permette di individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente di un progetto, pubblico o privato, integrando le considerazioni ambientali nel processo decisionale. L'obiettivo della VIA è quello di proteggere la popolazione e la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Per rafforzare la qualità della procedura di VIA, allinearla ai principi della *smart regulation* e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione Europea, la Direttiva VIA 2011/92/UE è stata rivista nel 2014 dalla Direttiva VIA 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 che modifica la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. 152/06, cosiddetto Testo unico in materia ambientale. Il Decreto 104/2017 introduce norme che rendono maggiormente efficienti le procedure di valutazione di impatto ambientale, incrementando i livelli di tutela ambientale e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Le tipologie di opere sottoposte a VIA sono raggruppate in due elenchi nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: allegato II (progetti di competenza statale) e III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), modificati dal D.Lgs. 104/2017.

Per le opere assoggettate a VIA di competenza statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il quale emana il provvedimento di VIA, che può essere positivo, generalmente con condizioni ambientali (prescrizioni) o negativo, per la realizzazione, esercizio e dismissione delle opere.

La condizione ambientale del provvedimento di VIA è "una prescrizione vincolante contenuta nel provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché le misure di monitoraggio" (art.5 c. o-quater D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Le condizioni ambientali sono soggette a verifica di ottemperanza da parte del MATTM.

La verifica di assoggettabilità (o *screening*) è indicata per le categorie di progetti elencate nell'allegato II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale" introdotto dal D.Lgs. 104/2017. Essa ha lo scopo di valutare se detti progetti debbano essere sottoposti a VIA. Il proponente trasmette lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'Allegato IV-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'allegato V e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, il proponente deve presentare un unico elaborato (lo Studio Preliminare Ambientale) che descrive le principali caratteristiche del progetto, dell'ambiente interessato e i potenziali impatti ambientali. La definizione delle informazioni (minime) che il proponente deve fornire per la valutazione da parte dell'autorità competente si trovano nell'allegato IV-bis.

Nel 2001 per alcune categorie di opere di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale è stata introdotta una diversa disciplina di approvazione, finanziamento, esecuzione e vigilanza con la Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo. Tale procedura è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

## VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo che accompagna sin dall'inizio la predisposizione del piano o programma (p/p) e ne influenza in maniera sostanziale i contenuti. Le considerazioni ambientali sono pertanto integrate nel p/p individuando obiettivi ambientali specifici, identificando, descrivendo e valutando gli effetti significativi che le azioni previste nel p/p potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tenuto conto delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e delle caratteristiche dell'ambito territoriale del p/p stesso, monitorando gli effetti ambientali del p/p al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sono sottoposti a VAS, in sede statale, i p/p la cui approvazione compete agli organi dello Stato, sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L'iter istruttorio della valutazione nel processo di VAS si conclude con il parere motivato, provvedimento obbligatorio espresso dall'autorità competente per la VAS. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il parere motivato è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; in sede regionale, l'autorità competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

L'indicatore riguardante le procedure di valutazione ambientale strategica riporta:

- i dati sulle procedure di VAS, comprese le verifiche di assoggettabilità, nelle regioni e nelle province autonome, il cui iter istruttorio si è concluso nell'anno 2017;
- lo stato di avanzamento delle procedure VAS di competenza statale nel periodo 01/07/2018 – 30/06/2019.

### AIA (Istruttorie)

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni, tali da prevenire, ridurre, e tenere sotto controllo le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, in conformità ai requisiti della Direttiva IPPC 96/61/CE, Titolo III bis - Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46 - attuazione della Direttiva IED 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED - *Industrial Emission Directive*).

In Italia le attività produttive IPPC soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) statale sono 161, di cui: 12 raffinerie di petrolio, 1 acciaierie a ciclo integrale, 37 impianti chimici oltre una certa soglia di produzione, 111 grandi impianti di combustione.

Il rilascio dei provvedimenti di AIA statali quali i riesami, gli aggiornamenti, le modifiche, sono disciplinati dal D.Lgs. 152/06 per le attività elencate nell'Allegato XII alla parte seconda (grandi impianti di combustione, raffinerie di petrolio, acciaierie a ciclo integrale, impianti chimici oltre una certa soglia di produzione, centrali di compressione del gas, impianti in mare quali piattaforme di estrazione del gas e rigassificatori).

Il primo indicatore "Provvedimenti di AIA" rappresenta, il numero di provvedimenti AIA statali in relazione al numero di impianti, rilasciati nel 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (modifiche sostanziali e non sostanziali, adempimenti, riesami e riesami complessivi). Il D.Lgs. n. 46/2014 - applicazione della Direttiva IED 2010/75/UE sulle emissioni industriali, ha apportato numerose e significative modifiche alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06) tra cui, il riesame delle autorizzazioni esistenti strettamente legate all'adozione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BRef) - *BAT Reference Document*, contenenti tutte le informazioni disponibili relative alle BAT per ogni settore - "*BAT Conclusions*".

Il secondo indicatore "Emissioni nel comparto raffinerie" mostra l'analisi dei *trend* emissivi autorizzati e misurati nell'arco temporale dei 10 anni di autorizzazione, ovvero nel periodo *ante* AIA (2009-2010), nel periodo *post*-AIA (2011-2016) e nel periodo *post*-riesame complessivo (2018) delle:

1. Riduzioni delle emissioni autorizzate convogliate in aria di macroinquinanti (SOx, NOx, CO, Polveri);
2. Riduzioni delle emissioni di sostanze inquinanti in acqua (COD, SST, Fenoli);
3. Gestione dei rifiuti.

Essendo le raffinerie impianti complessi le analisi dei *trend* emissivi sono stati calcolati in maniera differente per quanto riguarda le emissioni in aria, in acqua e nella gestione dei rifiuti.

### AIA (Controlli)

Gli impianti di competenza statale, la cui AIA è rilasciata dal MATTM, censiti a dicembre 2017 ed effettivamente funzionanti sono 149. Tali impianti – centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW, raffinerie di petrolio greggio, impianti chimici sopra una certa soglia produttiva e acciaierie integrate (Allegato XII alla parte II del D.Lgs.152/06) – sono impianti complessi di elevata capacità produttiva e

rappresentano le principali fonti puntuali di emissione di inquinanti del nostro Paese. L'AIA, che di fatto è un'autorizzazione all'esercizio degli impianti, contiene prescrizioni sulle varie matrici ambientali, compresi i valori limite alle emissioni, nonché il piano di monitoraggio e controllo e gli obblighi di comunicazione a carico del gestore. Questi aspetti sono alla base dei controlli previsti dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06. L'attività di controllo per tali impianti è stata avviata nel 2009 a seguito del rilascio delle prime AIA. Il controllo, per la stessa natura dell'AIA, si effettua sia attraverso un'azione di verifica e valutazione tecnica della documentazione trasmessa dal gestore, sia attraverso ispezioni in loco che comportano sopralluoghi agli impianti e attività di campionamento e analisi di laboratorio per le diverse matrici ambientali. Nell'indicatore sui controlli si evidenziano: gli "Impianti vigilati", che rappresenta il numero di impianti controllati in base alla documentazione trasmessa dal gestore, ovvero il numero degli impianti che posseggono l'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale (168 impianti nel 2018); gli "Impianti ispezionati", cioè il numero di impianti soggetti a visita ispettiva in loco da parte degli enti di controllo (100 impianti nel 2018). Entrambe le informazioni sono riportate su base annua.

### Danno ambientale

Il "danno ambientale" è definito, dalla parte sesta del D.Lgs. 152/2006 (norma italiana di recepimento della Direttiva comunitaria 2004/35/CE), come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, delle risorse naturali, quali specie e *habitat* protetti, acque e terreno, come definite dalla direttiva stessa.

Il sistema ISPRA/SNPA svolge attività di valutazione del danno ambientale su incarico del MATTM, unico titolare dell'azione di danno ambientale, che richiede, in relazione a specifici casi per i quali ha ricevuto un "*incipit*", un supporto tecnico-scientifico per l'avvio e lo svolgimento di un'azione civile o di una procedura amministrativa finalizzata alla rimozione delle fonti inquinanti e al risanamento ambientale.

Gli esiti delle istruttorie del sistema ISPRA/SNPA forniscono al MATTM, in tale ambito, gli elementi utili a verificare l'opportunità di avviare le azioni e, a individuare, ove accertati, l'entità dei danni, le caratteristiche delle minacce, le misure di riparazione da attuare (per riparare il "danno ambientale" attuale e temporaneo) e le misure di prevenzione (per eliminare le "minacce di danni ambientali").

L'indicatore riporta le informazioni relative alle istruttorie di danno ambientale svolte dal sistema ISPRA/SNPA negli anni 2017-2018, relative ai procedimenti penali in fase preliminare, finalizzate a individuare, attraverso uno *screening*, i casi rilevanti ai fini delle future richieste di riparazione.

## Q16: QUADRO SINOTTICO INDICATORI

Tema Ambientale	Nome indicatore	DPSIR	Periodicità di aggiornamento	Qualità informazione	Copertura		Stato	Trend
					S	T		
Valutazione Impatto Ambientale	Provvedimenti di VIA di competenza statale*	R	Annuale		I	Giugno 1989 Giugno 2019	-	-
	Condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale**	R	Annuale		I	Giugno 2004 Giugno 2019	-	-
	Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	R	Annuale		I	2004 Giugno 2019	-	-
	Condizioni ambientali contenute nei provvedimenti VIA di competenza statale***	R	Annuale		I	Giugno 1989 Giugno 2019	-	-
	Pareri VIA Legge Obiettivo	R	Annuale		I	2003- giugno 2018	-	-
	Condizioni ambientali contenute nei pareri VIA Legge Obiettivo****	R	Annuale		I	2003- giugno 2018	-	-
Valutazione Ambientale Strategica	Procedure di Valutazione Ambientale Strategica di competenza statale e delle regioni e province autonome	R	Annuale		I R 19/20	2017 giugno 2018- giugno 2019	-	-
Valutazione danno ambientale	L'avvio dell'azione di danno ambientale nei processi penali	R	Biennale		I R	2017-2018	-	-
Autorizzazione Integrata Ambientale (Istruttorie)	Provvedimenti di AIA	R	Annuale		I	2015-2018		
	Emissioni nel comparto raffinerie	I R	Annuale		I	2011-2018		
Autorizzazione Integrata Ambientale (Controlli)	Controlli impianti di competenza statale	R	Annuale		I	2009-2018		

\* Nelle edizioni precedenti "Decreti VIA di competenza statale"

\*\* Nelle edizioni precedenti "Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale"

\*\*\* Nelle edizioni precedenti "Prescrizioni contenute nei provvedimenti VIA di competenza statale"

\*\*\*\* Prescrizioni contenute nei pareri VIA - Legge obiettivo



## BIBLIOGRAFIA

VIA

ISPRA, vari anni, *Annuario dei dati ambientali*

VAS

Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, *Rapporto 2018 sull'attuazione della VAS in Italia – Dati 2017*

Normativa regionale e delle Province Autonome in materia di VAS

AIA

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

D.Lgs. 46/2014

Report annuali dei gestori degli impianti AIA di competenza statale, disponibili sul sito del MATTM [www.aia.minambiente.it](http://www.aia.minambiente.it)

Danno ambientale

Direttiva 2004/35/CE

D. Lgs. 152/2006, Parte VI



## SITOGRAFIA

VIA

[http://ec.europa.eu/environment/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm)

<http://www.isprambiente.gov.it/temi/it/temi/valutazione-di-impatto-ambientale-via>

<http://www.va.minambiente.it>

VAS

[www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)

AIA

<http://www.va.minambiente.it/it-IT>

Relazioni ISPRA sui controlli AIA dal 2009 al 2018, pubblicati sul sito ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/relazioni-ispra-sui-controlli-aia>

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-controlli-ambientali-del-snpa-aia-seve-so-edizione-2018>

<https://eippbc.jrc.ec.europa.eu/>

<https://prtr.eea.europa.eu/>

Danno ambientale

ISPRA, "Il Danno Ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018". Rapporti 312/2019. ISBN 978-88-448-0962-1.

Dati "Country Fiches" Commissione UE (<https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm>, 2019).



## Descrizione

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. L'indicatore rappresenta il numero dei provvedimenti di VIA (Decreti VIA) di competenza statale emanati annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il provvedimento di VIA è un "provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere". L'indicatore permette di illustrare l'andamento negli anni del numero di opere sottoposte a VIA, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la ripartizione negli anni degli esiti delle pronunce di compatibilità ambientale e la loro distribuzione in funzione di determinate tipologie di opere.

## Scopo

Fornire informazioni in merito alla risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo i processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

## Obiettivi fissati dalla normativa

Obbligo della procedura di VIA di determinati progetti, pubblici o privati, di competenza statale.

## Qualità dell'informazione



I dati utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili, tempestivi e puntuali, presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

## Stato e trend

La tipologia delle opere soggette a VIA di competenza statale ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione delle Direttive europee e della normativa nazionale. Nel 2018 sono stati emanati 25 provvedimenti VIA di cui 18 positivi con condizione ambientale e 7 negativi (Tabella 16.1 e Figura 16.1). Nel primo semestre 2019 sono stati emanati 11 provvedimenti di VIA di cui 9 positivi e 2 negativi. A questo indicatore non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance* in quanto il numero di provvedimenti VIA emanati nell'anno non è legato a specifici obiettivi fissati dalla normativa vigente.

Dalla Tabella 16.1, in cui sotto la voce positivo sono stati inclusi i provvedimenti positivi con condizioni ambientali., si evince che, nel 2018, sono stati emanati 25 provvedimenti VIA di cui 18 positivi con condizione ambientale e 7 negativi. Nel primo semestre 2019 sono stati emanati 11 provvedimenti di VIA di cui 9 positivi e 2 negativi. La procedura di VIA si conclude positivamente in circa l'84% dei casi (Figura 16.2). Come si evince dalla Figura 16.3, il 24% (192) dei provvedimenti positivi emanati da giugno 1989 a giugno 2019 è relativo alla tipologia progettuale "10) Autostrade/Strade, Aeroporti, Tronchi ferroviari", il 14% (116) alla tipologia "2) Centrali termoelettriche, Centrali idroelettriche, Parchi eolici a terra, 7 bis) Parchi eolici in mare", l'11% (92) alla tipologia "7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare", il 10% (82) a "11) Piani regolatori portuali, Porti, Interporti, Terminali marittimi", il 6% (50) alla Tipologia opera 9) Gasdotti, il 5% (44) alla Tipologia opera 4) Elettrodotti. Il 14% (114) alla tipologia Rifiuti, Cave e progetti particolari la cui competenza è stata trasferita alla procedura di VIA regionale e il 15% in Altre ( 1) Impianti nucleari, Raffinerie e gassificazione, 5) Acciaierie, 6) Impianti chimici integrati, 7-ter) Stoccaggio di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), 7-quater) Geotermico sperimentale, 8) Stoccaggio prodotti chimici, gas naturali, prodotti petroliferi, liquidi e combustibili solidi, 13) Dighe e invasi/sistemazioni idrauliche, 17) Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali).

**Tabella 16.1: Numero totale di provvedimenti VIA di competenza statale con esito positivo, negativo e interlocutorio negativo**

Anno	Positivo	Negativo	Interlocutorio negativo <sup>a</sup>	TOTALE
	n.			
da giugno 1989	1	0	2	3
1990	4	2	0	6
1991	15	6	2	23
1992	8	1	3	12
1993	10	4	6	20
1994	20	7	1	28
1995	26	4	2	32
1996	30	2	5	37
1997	18	5	3	26
1998	23	5	1	29
1999	43	5	1	49
2000	46	5	2	53
2001	28	2	0	30
2002	57	8	0	65
2003	34	0	0	34
2004	35	0	1	36
2005	31	0	2	33
2006	13	0	2	15
2007	19	1	14	34
2008	31	1	7	39
2009	49	4	8	61
2010	27	0	4	31
2011	36	3	2	41
2012	28	3	0	31
2013	17	1	0	18
2014	27	0	1	28
2015	48	3	0	51
2016	24	2	0	26
2017	37	7	0	44
2018	18	7	0	25
Giugno 2019	9	2	0	11
<b>TOTALE</b>	<b>812</b>	<b>90</b>	<b>69</b>	<b>971</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**


<sup>a</sup> Interviene quando si verifica la sostanziale carenza di informazioni nella documentazione presentata tale da non consentire di esprimere un giudizio circa la compatibilità del progetto. Questa tipologia è presente fino all'emanazione del D.Lgs. 128/2010 di modifica del D.Lgs. 152/2006

**Tabella 16.2: Numero di provvedimenti positivi per tipologie d'opera codificate dal D.Lgs. 104/2017**


Tipologie d'opera	da giugno 1989 a 1993	da 1994 a 1998	da 1999 a 2003	da 2004 a 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Giugno 2019	TOTALE
	n.															
1) Impianti nucleari	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	9
1) Raffinerie e gassificazione	0	4	1	8	6	5	5	1	2	0	2	1	3	0	1	39
2) Centrali termoelettriche	6	6	31	28	14	5	1	3	1	3	0	1	2	1	0	102
2) Centrali idroelettriche	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	9
2) Parchi eolici a terra	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	5
7 bis) Parchi eolici in mare																
4) Elettrodotti	0	12	1	2	3	4	2	1	1	2	3	3	4	5	1	44
5) Acciaierie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6) Impianti chimici integrati	0	3	1	3	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	14
7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare	0	9	18	5	9	0	5	1	2	3	18	8	11	3	0	92
7-ter) Stoccaggio di anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7-quater) Geotermico sperimentale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8) Stoccaggio prodotti chimici, gas naturali, prodotti petroliferi, liquidi e combustibili solidi	0	4	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	3	2	0	15
9) Gasdotti	0	1	10	9	7	2	7	2	0	3	4	0	5	0	0	50
10) Autostrade/Strade	1	20	57	24	1	0	9	7	2	4	3	4	3	4	2	141
10) Aeroporti	0	1	11	10	0	0	0	0	2	5	2	1	2	1	1	36
10) Tronchi ferroviari	0	1	8	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	15
11) Piani regolatori portuali	0	3	9	7	3	2	1	3	0	0	1	0	0	1	0	30
11) Porti	0	4	4	4	1	3	0	1	1	2	3	0	1	0	2	26
11) Interporti	0	0	14	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	17
11) Terminali marittimi	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9
13) Dighe e invasi/sistemazioni idrauliche	8	9	6	2	1	0	1	0	3	2	0	0	1	0	1	34
17) Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	7
Rifiuti <sup>a</sup>	21	33	33	15	0	1	0	0	1b	0	0	0	0	0	0	104
Cave <sup>a</sup>	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Progetti particolari	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>117</b>	<b>208</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>812</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM


**Legenda:**
<sup>a</sup> Non più presenti tra le tipologie di opere da assoggettare a VIA nazionale in quanto trasferite tra quelle da assoggettare a VIA regionale. Le opere possono essere assoggettate a VIA nazionale su richiesta della regione



**Figura 16.1: Numero totale di provvedimenti VIA di competenza statale**



**Figura 16.2: Ripartizione per esito dei provvedimenti VIA di competenza statale**



**Figura 16.3: Ripartizione dei provvedimenti di VIA di competenza statale per tipologia d'opera codificate dal D.Lgs. 104/2017**



# CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NELLE DETERMINAZIONI DIRETTORIALI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE



## Descrizione

L'indicatore rappresenta il numero totale di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di assoggettabilità a VIA di competenza statale. L'indicatore evidenzia, inoltre, tutte le condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al SNPA.

## Scopo

Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo i processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

## Obiettivi fissati dalla normativa

A livello nazionale la verifica di assoggettabilità (o fase di screening o verifica di esclusione) è applicabile dal 31 luglio 2007, ovvero dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La verifica di assoggettabilità a livello nazionale è effettuata se un progetto rientra:

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e se serve esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e se prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d);
- nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, in applicazione di quanto disposto dal DM 30/03/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome).


Il procedimento di verifica di assoggettabilità, può concludersi in tre differenti modi:

- con l'assoggettamento alla VIA (negativo);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA (positivo senza condizioni ambientali)
- con la decisione di non assoggettare alla VIA ma imponendo delle condizioni ambientali (positivo con condizioni ambientali) necessarie per evitare o prevenire gli impatti che potrebbero risultare significativi e negativi.

Le disposizioni previgenti prevedevano che l'autorità competente potesse impartire alcune prescrizioni in caso di esclusione dalla VIA. Dal 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, invece, le condizioni ambientali devono essere richieste dal proponente in modo da disporre interventi utili a evitare impatti negativi e significativi. In mancanza di questa richiesta di condizioni ambientali, l'intervento deve essere assoggettato a VIA. L'applicazione di questa modalità prescrittiva non risulta ancora avviata a regime. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 si stabilisce l'allineamento alla Direttiva europea 2014/52/UE; inoltre le modalità di svolgimento delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali sono regolate dall'art. 28 (Monitoraggio). Viene stabilito che l'attività di verifica di ottemperanza si debba concludere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

te. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente (MATTM).

## Qualità dell'informazione



I dati relativi alle condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale utilizzati per la costruzione dell'indicatore, sono accessibili con regolarità sul portale del MATTM, tempestivi e puntuali e presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

## Stato e trend

Il numero medio delle condizioni ambientali per provvedimento è in leggero aumento fino al 2012, raggiungendo una media di 11 condizioni ambientali nel 2014, segue una decisa diminuzione nel 2016, poi, nuovamente in aumento nel 2017 e 2018. Nel periodo 2004 - giugno 2019 si rileva una media di 6 condizioni ambientali per provvedimento. La tipologia e il numero di condizioni ambientali emanate all'interno delle determinazioni di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, hanno subito delle modifiche nel corso degli anni in funzione della variazione della normativa nazionale e del suo adeguamento alla normativa europea. Per questo motivo, e considerata la natura del fenomeno, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance*.

## Commenti

Il numero delle condizioni ambientali non ha un andamento costante (Tabella 16.3 e Figura 16.4), probabilmente a causa delle diverse tipologie di opere sottoposte alla procedura di assoggettabilità a VIA che risente dell'introduzione, negli anni, di nuove normative settoriali. Tuttavia, il numero medio di condizioni ambientali per provvedimento è in leggero aumento fino al 2012, raggiungendo una media di 11 condizioni ambientali nel 2014, a cui segue una decisa diminuzione nel 2016 e, poi, nuovamente, in aumento nel 2017 e 2018. Nel periodo 2004 - giugno 2019 si rileva una media di 6 condizioni ambientali per provvedimento. Nella Tabella 16.4 sono individuate tutte le condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), nel periodo in esame, queste rappresentano circa il 27,3% dei casi. Il valore numerico massimo di condizioni ambientali di pertinenza del SNPA, pari a 92, è riferito al 2012. Nel 2018 sono state emanate 34 determinazioni direttoriali (da non assoggettare a VIA) per un totale di 146 condizioni ambientali di queste 56 (38,4%) sono state attribuite al SNPA (Tabella 16.4). Nel primo semestre 2019 sono state emanate 15 determinazioni direttoriali (da non assoggettare a VIA) per un totale di 97 condizioni ambientali di queste 26 (26,8%) sono state attribuite al SNPA. Nel 2013 il MATTM ha pubblicato le "Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA". Il documento, sulla base dell'analisi dei quadri prescrittivi dei provvedimenti VIA emessi negli anni, ha rilevato una serie di difficoltà legate alla formulazione poco chiara ed efficace delle condizioni ambientali in termini di modalità e tempistica di attuazione, nonché un numero elevato delle stesse e dei soggetti coinvolti. Tale situazione comportava frequenti richieste di chiarimenti e spesso l'impossibilità di procedere alla verifica dell'ottemperanza della condizione stessa. Dopo la pubblicazione delle Linee Guida, la prescrizione delle condizioni ambientali risulta uniformata all'interno delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità.

**Tabella 16.3: Numero di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA, numero di condizioni ambientali, numero medio di condizioni ambientali per determinazione direttoriale**

Anno	Determinazioni direttoriali (da non assoggettare a VIA) <sup>1</sup>	Condizioni ambientali	Numero medio di condizioni ambientali per determinazione
	n.		
2004	18	45	3
2005	34	120	4
2006	19	100	5
2007	13	52	4
2008	26	193	7
2009	16	138	9
2010	20	189	9
2011	25	165	7
2012	32	277	9
2013	21	151	7
2014	18	192	11
2015	16	128	8
2016	17	78	5
2017	23	108	5
2018	34	146	4
Giugno 2019	15	97	6
<b>TOTALE</b>	<b>347</b>	<b>2.179</b>	<b>6</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**

<sup>1</sup> Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti. Le condizioni ambientali possono essere contenute solo nelle determinazioni di non assoggettamento a VIA


**Tabella 16.4: Numero di condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e percentuale di condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza fa capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente (SNPA)**

Anno	Determinazioni direttoriali (da non assoggettare a VIA) <sup>1</sup>	Condizioni ambientali	Condizioni ambientali di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente (SNPA)	
			n.	%
2004	18	45	12	26,7
2005	34	120	30	25,0
2006	19	100	41	41,0
2007	13	52	19	36,5
2008	26	193	27	14,0
2009	16	138	23	16,7
2010	20	189	36	19,0
2011	25	165	28	17,0
2012	32	277	92	33,2
2013	21	151	32	21,2
2014	18	192	62	32,3
2015	16	128	30	23,4
2016	17	78	29	37,2
2017	23	108	51	47,2
2018	34	146	56	38,4
Giugno 2019	15	97	26	26,8
<b>TOTALE</b>	<b>347</b>	<b>2.179</b>	<b>594</b>	<b>27,3</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**

<sup>1</sup> Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti. Le condizioni ambientali possono essere contenute solo nelle determinazioni di non assoggettamento a VIA



**Figura 16.4: Numero di condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e percentuale di condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza fa capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente (SNPA)**



## Descrizione

L'indicatore rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale, emanate annualmente dal MATTM.

## Scopo

Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

## Obiettivi fissati dalla normativa

La verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto viene attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La verifica di assoggettabilità a livello nazionale è effettuata se un progetto rientra:

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e se serve esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e se prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d);
- nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, in applicazione di quanto disposto dal DM 30/03/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome).

Il procedimento di verifica di assoggettabilità, può concludersi in tre differenti modi:

- con l'assoggettamento alla VIA (negativo);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA (positivo senza condizioni ambientali);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA ma imponendo delle condizioni ambientali (positivo con condizioni ambientali) necessarie per evitare o prevenire gli impatti che potrebbero risultare significativi e negativi.

Le disposizioni previgenti prevedevano che l'autorità competente potesse impartire alcune prescrizioni in caso di esclusione dalla VIA. Dal 2017, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, invece, le condizioni ambientali devono essere richieste dal proponente in modo da disporre interventi utili a evitare impatti negativi e significativi. In mancanza di questa richiesta di condizioni ambientali, l'intervento deve essere assoggettato a VIA. L'applicazione di questa modalità prescrittiva non risulta ancora avviata a regime. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 si stabilisce l'allineamento alla Direttiva europea 2014/52/UE.



I dati relativi al numero di determinazioni direttoriali sono pubblicati e aggiornati con regolarità dal MATTM. L'indicatore, facile e semplice da interpretare, risulta comparabile nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono, da sempre, reperite con la stessa metodologia.

### Stato e trend

Dal 2004 a giugno 2019, le determinazioni di non assoggettabilità a VIA, sono state 347 mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, 83 (Tabella 16.5). La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione delle direttive europee e della normativa nazionale. Per tale motivo non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance.

### Commenti

L'informazione "numero di determinazioni per tipologia di opera" permette di conoscere quali e quante sono le opere sottoposte a verifica di assoggettabilità che hanno avuto come esito la non assoggettabilità alla VIA. Dal 2004 a giugno 2019, le determinazioni di non assoggettabilità a VIA, sono state 347, mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, 83 (Tabella 16.5). Come si evince dai dati (Tabella 16.5 e Figura 16.6), dal 2004 a giugno 2019 la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nel 78% dei casi. La classificazione adottata per le tipologie di opere (Tabella 16.6) fa riferimento alle categorie dell'Allegato II e II bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in analogia a quanto disposto per i "Provvedimenti VIA". La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell'adeguamento legislativo alle direttive europee in materia. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 è stata effettuata una profonda revisione degli Allegati II, III e IV, contenenti le tipologie progettuali da sottoporre alle diverse procedure di VIA, con estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni (prevalentemente impianti energetici e infrastrutture) e individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale (art. 7-bis). Ad oggi sono sottoposti a VIA nazionale i progetti dell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nazionale i progetti dell'Allegato II-bis. Sono invece sottoposti a VIA regionale i progetti dell'Allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Gli impianti relativi ai rifiuti non sono, invece, più sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA già dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che modificava la parte II del D.Lgs. 152/2006. In relazione alla tipologia d'opera, nel periodo in esame, le determinazioni direttoriali positive per interventi di modifica/ampliamento, sono state: 75 (22%) di centrali termoelettriche, 50 (14%) di opere portuali, 48 (14%) di strade/autostrade, 32 (9%) di prospezione/ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, 33 (10%) di progetti di raffinerie e gassificazione, 24 progetti (7%) di elettrodotti e, infine, il 24% in Altre (Impianti chimici integrati, Tronchi ferroviari, Terminali marittimi, Aeroporti, Gasdotti, Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche, Bonifica di siti inquinati/impianti nucleari, Rifiuti, Interporti, Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali, Impianti idroelettrici, Piani regolatori portuali, Impianto eolico off-shore) (Figura 16.7). Considerando solamente il 2018 e il primo semestre 2019 risultano 10 procedure di modifica riguardanti strade/autostrade, 8 riguardanti elettrodotti, 7 procedure riguardanti centrali termoelettriche, 6 procedure relative a opere portuali (Tabella 16.6).

**Tabella 16.5: Numero totale di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (da non assoggettare a VIA, da assoggettare a VIA e archiviate)**

Anno	Da non assoggettare a VIA <sup>1</sup>	Da assoggettare a VIA	Archivate	TOTALE
	n.			
2004	18	1	0	19
2005	34	11	0	45
2006	19	10	0	29
2007	13	6	0	19
2008	26	1	1	28
2009	16	7	1	24
2010	20	5	1	26
2011	25	4	0	29
2012	32	3	1	36
2013	21	2	0	23
2014	18	0	0	18
2015	16	5	0	21
2016	17	5	5	27
2017	23	3	2	28
2018	34	14	2	50
Giugno 2019	15	6	1	22
<b>TOTALE</b>	<b>347</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>444</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**

<sup>1</sup> Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti


**Tabella 16.6: Numero di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA (da non assoggettare a VIA) per tipologia d'opera**

Tipologia d'opera	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Giugno 2019	TOTALE
Centrali termoelettriche	4	18	7	3	2	2	3	2	6	8	5	3	2	3	7	0	75
Porti	1	2	1	1	5	4	4	7	8	1	3	3	3	1	6	0	50
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare	2	7	6	0	7	3	2	0	1	1	0	0	1	0	1	1	32
Autostrade/Strade	0	2	1	2	3	3	5	4	6	3	2	2	3	2	6	4	48
Raffinerie e gassificazione	7	1	0	1	3	2	1	3	2	3	1	3	1	2	2	1	33
Impianti chimici integrati	3	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	10
Tronchi ferroviari	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	7
Terminali marittimi	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	6
Aeroporti	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	9
Gasdotti	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	2	3	13
Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	2	0	0	9
Bonifica di siti inquinati/impianti nucleari	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	1	1	0	9
Rifiuti <sup>a</sup>	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Elettrodotti	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	9	6	2	24
Interporti	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6
Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
Impianti idroelettrici	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	6
Piani regolatori portuali	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Impianti eolici <i>off-shore</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>347</b>


Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**


<sup>a</sup> Non più soggetto a procedura statale dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008



**Figura 16.5: Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (da non assoggettare a VIA, da assoggettare a VIA e archiviate)**



**Figura 16.6: Ripartizione per esito delle determinazioni direttoriali di assoggettabilità a VIA di competenza statale (2004 - giugno 2019)**



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Figura 16.7: Ripartizione delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per tipologia d'opera (2004 - giugno 2019)**



## Descrizione

L'indicatore rappresenta il numero e le categorie di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA. Esso evidenzia l'andamento negli anni del numero complessivo di condizioni ambientali e del numero medio di condizioni ambientali per provvedimento. Per la costruzione dell'indicatore sono state analizzate e conteggiate tutte le condizioni ambientali presenti nei provvedimenti di VIA, impartite dal MATTM, dal MIBAC, dalle Regioni ed Enti locali. Inoltre, sono state individuate le condizioni ambientali in cui è coinvolto il SNPA a partire dal 1995 (anno di istituzione dell'ANPA e delle ARPA/APPA – Legge 01/1994). Le condizioni ambientali di competenza MATTM sono ripartite secondo le componenti/fattori ambientali per le diverse tipologie d'opere.


## Scopo

Misurare la capacità di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del provvedimento, imponendo condizioni vincolanti e obbligatorie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera stessa.

## Obiettivi fissati dalla normativa

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura (anche avvalendosi dell'ISPRA e del SNPA) il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle condizioni ambientali espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera. Il monitoraggio è effettuato anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive (art. 28 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). Nei casi in cui i provvedimenti di VIA contengano l'autorizzazione di AIA, all'interno di tali provvedimenti si trovano diverse tipologie di condizioni ambientali afferenti alle autorizzazioni VIA e AIA. Nel presente indicatore sono state considerate solo quelle inerenti alle procedure di VIA.

## Qualità dell'informazione



I dati relativi alle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA di competenza statale utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili con regolarità dal portale del MATTM, tempestivi e puntuali e presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

## Stato e trend

Nel 2018 si osserva una media di 27 condizioni ambientali per provvedimento, mentre nel primo semestre 2019 una media di 11 condizioni ambientali per provvedimento, registrando quindi una diminuzione del numero di provvedimenti emanati e una diminuzione del numero medio di condizioni ambientali per provvedimento. L'applicazione della procedura di VIA in Italia riflette quanto è avvenuto in Europa: il sistema normativo si è rafforzato nel tempo e completato, recependo le Direttive europee; è aumentata la parte-

cipazione del pubblico, la trasparenza amministrativa ed è migliorata la qualità ambientale degli studi di impatto dei progetti sottoposti a VIA. Di contro, il più articolato apparato normativo e l'evoluzione della procedura hanno fatto sì che le condizioni ambientali di realizzazione delle opere dessero luogo a sempre più complessi quadri prescrittivi. Per questi motivi, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance*.

## Commenti

---

Dalla Figura 16.8 si può notare una similitudine tra gli andamenti del numero dei provvedimenti VIA e del numero delle condizioni ambientali. Dalla Tabella 16.7 e dalla Figura 16.8 si rileva, negli anni esaminati, una media di 36 condizioni ambientali per provvedimento, con un minimo di 6 condizioni ambientali per provvedimento nel 1989 e un massimo di 72 condizioni ambientali per provvedimento nel 2006. Nel 2018 si osserva una media di 27 condizioni ambientali per provvedimento, mentre nel primo semestre 2019 una media di 11 condizioni ambientali per provvedimento, registrando quindi una diminuzione del numero di provvedimenti emanati e una diminuzione del numero medio di condizioni ambientali per provvedimento. Dalla Tabella 16.8 e dalla Figura 16.9 emerge che le condizioni ambientali in cui è coinvolto nella verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali il SNPA (periodo 1995 - giugno 2019) sono 5.551, pari al 20% del totale. Si può notare come la percentuale delle condizioni ambientali in cui è coinvolto il SNPA sia crescente nei primi anni, pressoché costante dal 2003 al 2009 e in notevole aumento dal 2010 al 2015, a testimonianza del consolidamento del ruolo svolto dal SNPA nelle azioni di verifica e controllo ambientale, per poi decrescere negli ultimi anni. Nel 2018 sono stati emanati 18 provvedimenti di VIA positivi per un totale di 492 condizioni ambientali, di queste 43 (9%) sono state attribuite al SNPA. Nel primo semestre 2019 sono stati emanati 9 provvedimenti di VIA positivi per un totale di 95 condizioni ambientali, di queste 18 (19%) sono state attribuite al SNPA. Nella Tabella 16.9, che riporta il numero di condizioni ambientali impartite dal MATTM, le tipologie d'opere sono state accorpate in 5 categorie denominate "Impianti industriali ed energetici" (che comprende: Impianti chimici integrati, Centrali termoelettriche, Centrali idroelettriche, Impianti nucleari, Parchi eolici, Raffinerie e gassificazione, Rifiuti), "Strade e ferrovie", "Elettrodotti, gasdotti, oleodotti", "Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali" e la categoria "Altro" (che comprende: Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche, Stoccaggio prodotti chimici, Cave, Acciaierie, Terminali marittimi, Stoccaggi di gas e CO<sub>2</sub> in serbatoi naturali, Impianti geotermici sperimentali e alcuni progetti particolari). Inoltre, si è provveduto a classificare le condizioni ambientali per componente/fattore ambientale: "Atmosfera: Aria e Clima", "Geologia e acque", "Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare", "Biodiversità", "Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali", "Popolazione e salute umana", "Agenti fisici": Rumore, Vibrazioni, Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, Radiazioni ottiche, Radiazioni ionizzanti, "Altri aspetti" (aspetti progettuali e/o ambientali non attribuibili alle singole componenti ambientali) e "Aspetti progettuali". Come si evince dalla Tabella 16.9 e dalla Figura 16.10, il maggior numero di condizioni ambientali, riferite ai fattori ambientali, per gli "Impianti industriali ed energetici" è relativo al fattore ambientale "Atmosfera: Aria e Clima" (1.009) a seguire la componente "Geologia e acque" (649) e "Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare" (506). Per "Strade e ferrovie", le componenti che evidenziano il maggior numero di condizioni ambientali sono "Geologia e acque" (342) e "Agenti fisici" (320). Per "Elettrodotti, gasdotti, oleodotti", la componente con il maggior numero di condizioni ambientali è la "Biodiversità" (381), mentre per "Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali" la componente con il maggior numero di condizioni ambientali è "Geologia e acque" (291). Ciò evidenzia, quindi, una correlazione diretta tra le categorie di opera e la componente ambientale sulla quale l'opera ha maggiore impatto.

**Tabella 16.7: Numero di provvedimenti di VIA positivi, numero di condizioni ambientali, numero medio di condizioni ambientali per provvedimento**

Anno	Provvedimenti	Condizioni ambientali	Numero medio di condizioni ambientali per provvedimento
	n.		
da giugno 1989	1	6	6
1990	4	56	14
1991	15	267	18
1992	8	126	16
1993	10	194	19
1994	20	337	17
1995	26	567	22
1996	30	768	26
1997	18	593	33
1998	23	512	22
1999	43	1.172	27
2000	46	1.267	28
2001	28	800	29
2002	57	1.801	32
2003	34	1.103	32
2004	35	951	27
2005	31	1.320	43
2006	13	931	72
2007	19	729	38
2008	31	1.111	36
2009	49	2.691	55
2010	27	1.540	57
2011	36	1.938	54
2012	28	1.016	36
2013	17	888	52
2014	27	1.309	48
2015	48	2.225	46
2016	24	851	35
2017	37	1.385	37
2018	18	492	27
Giugno 2019	9	95	11
<b>TOTALE</b>	<b>812</b>	<b>29.041</b>	<b>36</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Tabella 16.8: Numero di condizioni ambientali e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema agenziale (ISPRA-ARPA/APPA)**

Anno	Provvedimenti positivi con condizioni ambientali	Condizioni ambientali	Condizioni ambientali competenza Sistema agenziale	
	n.		n.	%
1995	26	567	1	0
1996	30	768	3	0
1997	18	593	7	1
1998	23	512	39	8
1999	43	1.172	112	10
2000	46	1.267	225	18
2001	28	800	81	10
2002	57	1.801	384	21
2003	34	1.103	144	13
2004	35	951	136	14
2005	31	1.320	176	13
2006	13	931	104	11
2007	19	729	112	15
2008	31	1.111	191	17
2009	49	2.691	384	14
2010	27	1.540	288	19
2011	36	1.938	477	25
2012	28	1.016	283	28
2013	17	888	150	17
2014	27	1.309	497	38
2015	48	2.225	1.152	52
2016	24	851	264	31
2017	37	1.385	280	20
2018	18	492	43	9
Giugno 2019	9	95	18	19
<b>TOTALE</b>	<b>754</b>	<b>28.055</b>	<b>5.551</b>	<b>20</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM


**Tabella 16.9: Numero di condizioni ambientali, impartite dal MATTM\*, contenute nei provvedimenti VIA per componente fattore ambientale riferite al periodo 1989-giugno 2019**

Tipologie d'opera	u.									
	Atmosfera: Aria e Clima	Geologia e acque	Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare	Agenti fisici: Rumore, Vibrazioni, Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, Radiazioni ottiche, Radiazioni ionizzanti	Biodiversità	Sistema paesaggistico: Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali	Popolazione e salute umana	Altri aspetti	Aspetti progettuali	TOTALE
Impianti industriali ed energetici	1009	649	506	272	195	193	60	1496	381	4.761
Strade e ferrovie	173	342	215	320	275	228	16	888	340	2.797
Elettrodotti, gasdotti, oleodotti	47	183	166	92	381	100	33	561	300	1.863
Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali	127	291	137	172	138	67	21	616	122	1.691
Altro	76	652	489	408	204	66	4	1233	110	3.242
<b>TOTALE</b>	<b>1.432</b>	<b>2.117</b>	<b>1.513</b>	<b>1264</b>	<b>1193</b>	<b>654</b>	<b>134</b>	<b>4.794</b>	<b>1.253</b>	<b>14.354</b>


Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**


\*Le condizioni ambientali di competenza del MATTM sono quelle in cui il MATTM è sia soggetto che ha impartito la condizione ambientale, sia quello a cui spetta la verifica. Altri aspetti comprende: Aspetti progettuali e/o ambientali non attribuibili alle singole componenti ambientali



**Figura 16.8: Andamento del numero delle condizioni ambientali e dei provvedimenti VIA**



**Figura 16.9: Numero di condizioni ambientali e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA)**



**Figura 16.10: Numero di condizioni ambientali impartite dal MATTM<sup>1</sup> per componente/fattore ambientale riferite alle 5 categorie aggregate di opere (giugno 1989 - giugno 2019)**



### Descrizione

L'indicatore rappresenta il numero dei pareri di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere che rientrano nella Legge Obiettivo, emanati annualmente dalla Commissione VIA Speciale (tra il 2003 e il 2007) e dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS (dal 2007 al 2017 e primo semestre 2018) del MATTM e successivamente trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Poiché tale procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

### Scopo

Descrivere l'andamento dei pareri di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere sottoposte a Legge Obiettivo.

### Obiettivi fissati dalla normativa

Il D.Lgs. 190/02 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale – c.d. Legge Obiettivo) e sue successive modifiche (tra queste si ricorda il D.Lgs. 189/2005 e il D.Lgs. 163/2006), ha introdotto la disciplina speciale attinente la progettazione, approvazione e realizzazione delle opere d'interesse strategico. Come detto, tale procedura è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

### Qualità dell'informazione



I dati utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili e di qualità nota, infatti il MATTM pubblica regolarmente i dati riferiti al numero di decreti. I dati sono da sempre reperiti con la stessa metodologia. L'indicatore, semplice e facile da interpretare, risulta comparabile nel tempo e nello spazio.

### Stato e trend

Il decreto di attuazione della Legge Obiettivo (D.Lgs. 190/2002) individua una procedura di VIA speciale, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (successivamente modificato e aggiornato). Per la Legge Obiettivo è stabilito che si inizi la procedura di VIA assoggettando al parere il progetto preliminare. La Delibera CIPE n.121 comprende principalmente i seguenti sottosistemi: sistema valichi, corridoi longitudinali plurimodali, ponte sullo Stretto di Messina, corridoi trasversali dorsale appenninica, piastra logistica euromediterranea della Sardegna, *hub* portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali, grandi *hub* aeroportuali, schemi idrici concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale e insulare. Dall'analisi dei pareri emessi negli anni si evidenzia che la maggior parte

delle opere assoggettate a VIA, secondo le procedure previste dalla Legge Obiettivo, sono costituite da Infrastrutture stradali e ferroviarie. In particolare, dal 2003 a giugno 2018, i pareri positivi di VIA espressi relativi a opere stradali sono stati 87, quelli relativi a opere ferroviarie 41 su un totale di 140 pareri positivi emessi (Tabelle 16.10, 16.11 e Figura 16.11). A questo indicatore, per la sua specificità, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance* pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

## Commenti

---

Nel periodo 2003- 2018 (fino a giugno) i pareri di VIA speciale positivi sono stati circa l'88% del totale, quelli parzialmente positivi oltre il 6,3%, negativi il 5,7% dei casi (Figura 16.12). Occorre far presente che il parere risulta parzialmente positivo quando approva solo una parte dell'intervento proposto. Il maggior numero di pareri di VIA speciale (28) è stato espresso nel 2004 e ha riguardato principalmente opere stradali e ferroviarie. Dalla Tabella 16.11 e dalla Figura 16.13 si evidenziano le tipologie prevalenti di opere: autostrade/strade (87), seguite da ferrovie (41), interporti (5), opere idrauliche (2), elettrodotti (1), opere portuali (2), altro (2). Nel primo semestre del 2018 è stato espresso un solo parere che ha riguardato opere ferroviarie.

**Tabella 16.10: Numero totale di pareri di VIA speciale con esito positivo, negativo e parzialmente positivo**

Anno	Positivo <sup>a</sup>	Negativo	Parzialmente positivo <sup>b</sup>	TOTALE
	n.			
2003	13	0	0	13
2004	25	3	0	28
2005	20	1	4	25
2006	10	0	4	14
2007	1	0	0	1
2008	5	0	0	5
2009	9	0	0	9
2010	13	0	0	13
2011	9	0	1	10
2012	10	0	0	10
2013	7	1	0	8
2014	6	0	0	6
2015	4	1	1	6
2016	5	2	0	7
2017	2	1	0	3
2018 (fino a giugno)	1	0	0	1
<b>TOTALE</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>159</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Nota:**


<sup>a</sup> Positivo e positivo con prescrizione

<sup>b</sup> In alcuni casi il parere può approvare solo una parte dell'intervento proposto

**Tabella 16.11: Numero di pareri positivi di VIA speciale per categoria di opera**

Categorie d'opera	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (fino a giugno)	TOTALE
	n.																
Opere stradali	5	14	13	9	1	4	9	8	4	8	3	3	4	2	0	0	87
Opere ferroviarie	5	10	5	0	0	0	0	4	5	2	2	3	0	2	2	1	41
Interporti	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Opere idrauliche	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Elettrodotti	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Opere portuali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Altro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>140</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Legenda:**


\* Fino a giugno

**Figura 16.11: Numero totale di pareri di VIA speciale**



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

**Figura 16.12: Ripartizione per esito dei pareri di VIA Legge Obiettivo**



**Figura 16.13: Numero di pareri positivi per tipologie d'opera**



## CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NEI PARERI VIA-LEGGE OBIETTIVO



### Descrizione

L'indicatore riporta il numero di prescrizioni e di raccomandazioni contenute nei provvedimenti di VIA-Legge Obiettivo. Poiché la procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

### Scopo

Evidenziare l'andamento negli anni del numero complessivo di prescrizioni e del numero medio di prescrizioni per provvedimento.

### Obiettivi fissati dalla normativa

Per quanto riguarda la VIA delle opere in Legge Obiettivo, i pareri e le relative prescrizioni in essi contenute, espressi dalla Commissione VIA sul progetto preliminare corredato dal SIA (Studio Impatto Ambientale), vengono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riceve il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed eventualmente anche quelli espressi dalle regioni o province autonome competenti e, ove necessario, dal Ministero per lo sviluppo economico. Sulla base dei pareri ricevuti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formula la propria proposta al CIPE. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. Il progetto definitivo di ottemperanza alle prescrizioni viene successivamente trasmesso dal proponente agli Enti interessati. La Commissione VIA esprime al MATTM il proprio parere sull'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale. Poiché tale procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

### Qualità dell'informazione



I dati relativi al numero di prescrizioni contenute nei pareri VIA-Legge Obiettivo sono pubblicati e aggiornati con regolarità sul portale del MATTM. Le comparabilità nel tempo e nello spazio sono assicurate da metodologie di rilevazione costanti. L'indicatore è semplice e facile da interpretare.

### Stato trend

L'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in Italia riflette quanto è avvenuto in Europa, il sistema normativo si è rafforzato nel tempo e completato, recependo le Direttive europee; è aumentata la partecipazione del pubblico e la trasparenza amministrativa, ed è migliorata la qualità ambientale dei progetti sottoposti a VIA. Di contro il più articolato apparato normativo e l'evoluzione stessa

della procedura hanno fatto sì che le condizioni di realizzazione delle opere dessero luogo a sempre più complessi quadri prescrittivi che, talora, si sovrappongono e contrappongono ai quadri prescrittivi dettati da altri enti. La necessità di un continuo e costante controllo e monitoraggio degli impatti provocati dalle opere approvate ha determinato il rafforzamento del ruolo del monitoraggio ambientale. Per quanto detto, a questo indicatore non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

## Commenti


---

Il numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei pareri VIA applicate alla Legge Obiettivo è aumentato nel corso degli anni, mentre il numero di pareri è diminuito nel periodo in esame (2003 - fino a giugno 2018) (Tabella 16.12). Nel periodo si rileva, infatti, una media di 35 prescrizioni a parere, che varia da un minimo di 20 nel 2008 a un massimo di 82 nel 2017, come si evince dal rapporto tra il numero delle prescrizioni e il numero dei pareri. Si ricorda che ciascuna prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza a carico della Commissione VIA.

**Tabella 16.12: Numero di pareri di VIA speciale positivi, numero prescrizioni e raccomandazioni, numero medio di prescrizioni per parere**

Anno	Pareri positivi con prescrizioni	Prescrizioni	Raccomandazioni	Numero medio di prescrizioni per parere
	n.			
2003	13	315	81	24
2004	25	680	120	27
2005	20	650	78	33
2006	10	430	40	43
2007	1	23	3	23
2008	5	100	11	20
2009	9	311	15	35
2010	13	368	43	28
2011	9	556	27	62
2012	10	369	17	37
2013	7	289	1	41
2014	6	308	4	51
2015	4	117	6	29
2016	5	125	0	25
2017	2	164	0	82
2018 (fino a giugno)	1	73	0	73
<b>TOTALE</b>	<b>140</b>	<b>4.878</b>	<b>446</b>	<b>35</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM



**Figura 16.14: Numero di pareri di VIA positivi e numero di prescrizioni**



## Descrizione

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. L'indicatore fornisce lo stato di avanzamento delle procedure di VAS di competenza statale nel periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2019 e il quadro delle procedure VAS di competenza regionale, per il 2017, comprese le verifiche di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I dati relativi alle procedure di VAS regionali sono organizzati secondo le seguenti categorie di strumenti di pianificazione: piani e programmi (p/p) legati ai fondi comunitari; piani territoriali e di settore che ricomprendono oltre ai piani appartenenti ai settori antropici (trasporti, energia, territorio, ecc.) anche i piani finalizzati alla tutela ambientale (tutela delle acque, qualità dell'aria, ecc.); strumenti urbanistici intercomunali e comunali. I dati relativi alle verifiche di assoggettabilità sono invece organizzati in base al loro esito, ossia p/p esclusi dalla VAS con o senza prescrizioni; p/p assoggettati a VAS. Le informazioni inerenti alle procedure VAS di competenza statale riportano lo stato di avanzamento della procedura, il proponente, il settore a cui il piano appartiene con riferimento ai settori indicati all'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la data del Decreto di parere motivato (quando presente) o del Provvedimento di verifica di assoggettabilità (VA) formulato dall'Autorità competente.

## Scopo

Fornire un quadro di sintesi dell'applicazione della VAS a vari livelli territoriali e nelle diverse realtà regionali. Tale informazione è utile per la conoscenza del grado di integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile comunitari e nazionali nella pianificazione e programmazione.

## Obiettivi fissati dalla normativa

L'applicazione della VAS per determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è prevista dalla parte seconda del D.Lgs 152/06 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (entrato in vigore il 13/02/2008) e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186).

## Qualità dell'informazione



Il livello di applicazione della VAS per piani e programmi a diversi livelli territoriali costituisce informazione rilevante in quanto indice dell'integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo nazionale e locale del territorio. La metodologia di raccolta dei dati non garantisce accuratezza all'informazione in quanto non tutte le regioni prevedono un monitoraggio sistematico dei piani e programmi e delle relative applicazioni di VAS ai diversi livelli territoriali. Pertanto, le informazioni fornite dalle regioni al MATTM attraverso questionari non

comprendono talvolta i dati di alcune amministrazioni locali (comuni) soprattutto nei casi in cui il ruolo di Autorità competente per la VAS è demandato all'Ente locale. La disponibilità delle informazioni sulle applicazioni della VAS può dipendere, nei casi in cui le autorità competenti per la VAS sono individuate a diversi livelli amministrativi della regione, dalle modalità di scambio delle informazioni stesse. Per queste ragioni l'indicatore non è comparabile nel tempo e nello spazio.

Le informazioni non permettono di formulare particolari valutazioni sull'andamento temporale dell'indicatore in quanto il numero di procedure VAS espletate dipende strettamente da come il sistema di pianificazione si sviluppa nelle diverse realtà regionali. In linea generale l'applicazione della VAS comporta una maggiore integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo del territorio.

## Commenti

---

Nel 2017, i dati relativi alle procedure VAS regionali, comprese le verifiche di assoggettabilità, risultano molto diversificati tra le regioni. Ciò dipende principalmente dal differente grado di avanzamento della pianificazione in ciascuna realtà regionale, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione di livello comunale. In linea generale, le regioni che nel 2017 mostrano maggiore attività nella pianificazione a vari livelli territoriali, ma soprattutto a livello comunale ( Tabella 16.13 e Figura 16.15), sono Emilia-Romagna (124), Lombardia (73), Veneto (34). Dall'esame della Tabella 16.13 emerge che il maggior numero di VAS riguarda proprio i piani urbanistici intercomunali/comunali questi, infatti, rappresentano il 90% delle VAS totali. Come si evince dalla Tabella 16.14 e Figura 16.16 gran parte delle verifiche di assoggettabilità concluse nel 2017 sono concentrate in Lombardia (21%), Piemonte (12%), Veneto (14%), Friuli-Venezia Giulia (13%) Toscana (8%) ed Emilia-Romagna (6%) che insieme coprono quasi il 74% del totale (1.425). Emerge, inoltre, che poco meno del 95% delle verifiche condotte sono di esclusione dalla VAS, di cui circa il 67% subordinate al rispetto di determinate prescrizioni. La diversa distribuzione percentuale dipende anche dalle varie modalità con cui la verifica di assoggettabilità è stata normata a livello regionale con riferimento al suo ambito di applicazione.

**Tabella 16.13: Procedure VAS concluse (2017)**

Regione/ Provincia autonoma	P/P <sup>a</sup> legati ai fondi comunitari	P/P territoriali e di settore	P/P urbanistici intercomunali, comunali <sup>b</sup>	TOTALE
				n.
Piemonte	0	4	12	<b>16</b>
Valle d'Aosta	0	0	0	<b>0</b>
Lombardia	0	9	64	<b>73</b>
Trento	0	2	17	<b>19</b>
Bolzano - Bozen	0	0	-	<b>0</b>
Veneto	0	2	32	<b>34</b>
Friuli-Venezia Giulia	0	1	4	<b>5</b>
Liguria	0	0	5	<b>5</b>
Emilia-Romagna	0	2	122	<b>124</b>
Toscana	0	1	18	<b>19</b>
Umbria	0	0	4	<b>4</b>
Marche	1	0	6	<b>7</b>
Lazio	0	5	10	<b>15</b>
Abruzzo	0	2	-	<b>2</b>
Molise	0	2	0	<b>2</b>
Campania	0	1	9	<b>10</b>
Puglia	0	0	10	<b>10</b>
Basilicata	0	1	0	<b>1</b>
Calabria	0	0	6	<b>6</b>
Sicilia	0	1	9	<b>10</b>
Sardegna	0	1	4	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>332</b>	<b>367</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del "Rapporto 2018 sull'attuazione della VAS in Italia - Dati 2017" MATTM-DVA

**Nota:**

<sup>a</sup> P/P: piani e programmi

<sup>b</sup> Il dato sui piani urbanistici di livello comunale per i quali il ruolo di Autorità competente per la VAS è demandata all'Ente locale, risulta incompleto per alcune regioni

**Tabella 16.14: Verifiche di assoggettabilità a VAS concluse (2017)**

Regione/ Provincia autonoma	Esclusi dalla VAS		Esclusi dalla VAS con prescrizioni		Assoggettati a VAS		TOTALE
	n.	%	n.	%	n.	%	n.
Piemonte	98	58	66	39	5	3	<b>169</b>
Valle d'Aosta	0	0	3	100	0	0	<b>3</b>
Lombardia	0	0	284	96	11	4	<b>295</b>
Trento	31	63	1	2	17	35	<b>49</b>
Bolzano	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Veneto	0	0	198	98	5	2	<b>203</b>
Friuli-Venezia Giulia	171	92	13	7	2	1	<b>186</b>
Liguria	2	9	20	87	1	4	<b>23</b>
Emilia-Romagna	17	19	73	81	0	0	<b>90</b>
Toscana	73	67	31	28	5	5	<b>109</b>
Umbria	10	26	24	62	5	13	<b>39</b>
Marche	3	5	58	91	3	5	<b>64</b>
Lazio	7	13	42	76	6	11	<b>55</b>
Abruzzo	5	83	1	17	0	0	<b>6</b>
Molise	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
Campania	12	100	0	0	0	0	<b>12</b>
Puglia	7	13	42	81	3	6	<b>52</b>
Basilicata	3	25	6	50	3	25	<b>12</b>
Calabria	0	0	9	82	2	18	<b>11</b>
Sicilia	2	25	5	63	1	13	<b>8</b>
Sardegna	7	18	32	82	0	0	<b>39</b>
<b>TOTALE</b>	<b>448</b>	<b>31</b>	<b>908</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>1.425</b>
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del "Rapporto 2018 sull'attuazione della VAS in Italia - Dati 2017" MATTM-DVA							

**Tabella 16.15: Procedure VAS di competenza statale dal 30/06/2018 al 30/06/2019**

Denominazione del Piano/Programma	Fase della procedura	Proponente	Settore ex art. 6 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Data del Decreto di Parere motivato/ Provvedimento di VA a VAS
Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	parere motivato	Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) e Ministero dello Sviluppo Economico	rifiuti	10/12/2018
Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio	istruttoria tecnica in corso	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.A. - INVITALIA	territorio	27/02/2019
Piano di Zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 - Aeroporto "il Caravaggio" di Bergamo Orio Al Serio	fase preliminare conclusa	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	trasporti	19/04/2019
Piano di gestione della riserva naturale statale del Litorale romano	parere motivato	Commissario ad acta Vito Consoli	altro	20/05/2019
Piani di Sviluppo della Rete Trasmissione elettrica Nazionale 2016	parere motivato	Terna s.p.a	energia	08/07/2019
Piani di Sviluppo della Rete Trasmissione elettrica Nazionale 2017	parere motivato	Terna s.p.a	energia	08/07/2019
Piani di Sviluppo della Rete Trasmissione elettrica Nazionale 2018	istruttoria tecnica in corso	Terna s.p.a	energia	-

Fonte: Elaborazione ISPRA di informazioni disponibili sui siti dei Proponenti, delle Autorità Procedenti, di ISPRA e MATTM





Figura 16.15: Procedure VAS concluse nelle regioni e province autonome (2017)



**Figura 16.16: Esito verifiche di assoggettabilità a VAS (2017)**



## Descrizione

---

Il MATTM può esercitare l'azione civile di riparazione del danno ambientale (ai sensi della parte sesta del D.Lgs. 152/2006) anche nell'ambito di procedimenti penali, costituendosi in giudizio prima dell'apertura del dibattimento. Il MATTM, acquisite le segnalazioni provenienti dalle Avvocature distrettuali dello Stato, individua i casi per i quali, in considerazione della rilevanza della fattispecie, sussistono i presupposti necessari per l'avvio dell'azione risarcitoria del danno ambientale e per i quali richiede al SNPA un supporto nell'individuazione di "elementi di rilevanza" tecnico-scientifici. Il SNPA, in merito alle richieste ricevute, svolge istruttorie tecniche finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti tecnico-scientifici necessari ad attivare un'azione di danno ambientale. L'indicatore fornisce i dati di contesto dell'avvio delle azioni di riparazione del danno ambientale in sede penale e il numero delle azioni avviate nel biennio 2017-2018 dal MATTM anche a seguito dell'esito delle istruttorie tecnico-scientifiche svolte. L'indicatore descrive, inoltre, i dati di dettaglio dei casi oggetto delle 104 istruttorie SNPA nel biennio 2017-2018 (64 istruttorie svolte nel 2017 e 40 istruttorie svolte nel 2018), che caratterizzano il quadro d'insieme, su scala nazionale, delle attività oggetto di contestazione potenzialmente in grado di produrre danni ambientali. I dati delle istruttorie sono organizzati su base regionale (per tribunale) e forniscono informazioni riguardanti la tipologia dei reati contestati, la tipologia dei siti/attività e le tipologie ricomprese nell'Allegato 5 della parte sesta del D.Lgs. 152/2006 (attività a rischio di produrre un danno ambientale).

## Scopo

---

Fornire un quadro di sintesi dei casi, in relazione a procedimenti penali in fase preliminare, in cui sono contestati reati ambientali e per i quali il MATTM, individuato come persona offesa, richiede un approfondimento tecnico-scientifico al fine di costituirsi parte civile e formulare apposite richieste di riparazione del danno ambientale.

## Obiettivi fissati dalla normativa

---

La responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale è disciplinata dalla Direttiva comunitaria 2004/35/CE, recepita in Italia nella parte sesta del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. La normativa vigente prevede azioni risarcitorie in materia di danno ambientale in forma specifica anche mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale (art. 311 D.Lgs. 152/2006).

## Qualità dell'informazione

---

L'indicatore è costruito sulla base dei dati detenuti e gestiti dal SNPA, destinatario istituzionale degli incarichi di valutazione del danno ambientale, e sui dati forniti direttamente dalla autorità nazionale competente (MATTM). Ciò garantisce all'indicatore validità a livello nazionale, anche in termini di affidabilità della raccolta dati, e fondatezza in termini tecnici e scientifici. I dati presentati si riferiscono alle istruttorie relative ai procedimenti penali in fase preliminare svolte a partire dal 2017, in quanto anno di entrata in vigore della Legge 132/2016 che ha istituito il SNPA e creato un nuovo assetto istituzionale per tutte le attività di valutazione del danno ambientale. Tali dati sono resi disponibili nel Rapporto sul danno ambientale pubblicato da ISPRA nel 2019.

## Stato e trend

---

Le informazioni non permettono di formulare particolari valutazioni sull'andamento spaziale/temporale

dell'indicatore in quanto il numero di incarichi ministeriali dipende strettamente dalla presenza del MATTM tra le persone offese negli atti introduttivi del procedimento penale. Tuttavia, nel biennio 2017-2018 sono state svolte dal SNPA 104 istruttorie richieste dal MATTM, che rappresentano il 5-6% delle segnalazioni in cui il Ministero figura tra le persone offese negli atti introduttivi dei procedimenti penali (circa 2.000 nel biennio 2017-2018). Le istruttorie sono state concluse nel 62% dei casi nel 2017, mentre il restante 38% è relativo al 2018.

## Commenti

Nel biennio 2017-2018 sono pervenuti al MATTM da parte delle Avvocature distrettuali dello Stato circa 2.000 segnalazioni in cui il Ministero figura tra le persone offese negli atti introduttivi dei procedimenti penali. Il MATTM, a valle di uno screening basato sulla rilevanza della fattispecie, ha individuato i casi potenzialmente in possesso dei presupposti necessari all'avvio dell'azione risarcitoria, corrispondenti al 5-6% del numero totale delle segnalazioni. Per tali casi il MATTM ha incaricato il SNPA di svolgere un approfondimento tecnico-scientifico finalizzato a fornire elementi utili nel processo decisionale circa l'opportunità di costituirsi parte civile e procedere, quindi, alla richiesta di riparazione dei danni ambientali. A fronte di tali incarichi, il SNPA ha concluso, negli anni 2017 - 2018, 104 istruttorie tecniche (64 istruttorie svolte nel 2017 e 40 istruttorie svolte nel 2018) che hanno portato, sulla base dei dati forniti dal MATTM, alla costituzione di parte civile in 18 casi, 12 nel 2017 e 6 nel 2018.

I dati delle istruttorie relative ai procedimenti penali in fase preliminare presenti nell'indicatore sono stati estrapolati dal Rapporto ISPRA/SNPA "Il Danno Ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018", pubblicato nel 2019.

I Tribunali di competenza dei casi giudiziari oggetto delle istruttorie preliminari in esame sono risultati in prevalenza localizzati nelle regioni Sicilia, Campania, Abruzzo, Umbria e Lombardia (Figura 16.17).

Come si rileva dalla Figura 16.18, i reati contestati in tali procedimenti penali si riferiscono generalmente a violazioni previste nel D.Lgs. 152/2006, prevalentemente in materia di gestione dei rifiuti (46% delle attività illecite contestate nel 2017, 35% nel 2018). A questi si aggiungono i reati di danno del Codice Penale, inclusi i cosiddetti "ecoreati". Questi ultimi rappresentano, infatti, uno dei principali elementi di rilevanza la cui presenza tra i reati contestati permette di ottenere indicazioni sull'eventuale sussistenza di forme d'impatto sull'ambiente. Gli ecoreati rappresentano il 5% dei reati contestati nel 2017 e il 14% di quelli contestati nel 2018. Assumono rilievo, infine, anche le violazioni in materia di edilizia e paesaggio che rappresentano il 13% delle attività contestate nel 2017 e il 18% di quelle contestate nel 2018.

Le tipologie di sito/attività a cui si riferiscono i reati contestati sono molteplici (Figura 16.19). Nel 2017 risultano coinvolti nel 29% dei casi gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, a seguire gli impianti di gestione rifiuti (16%) e cantieri edili/infrastrutture (16%). Nel 2018, invece, il 25% dei casi riguarda i grandi impianti industriali, quali raffinerie, fonderie, galvaniche, ecc., seguiti da cantieri edili/infrastrutture (18%). Tra le attività coinvolte in tali procedimenti assumono particolare rilievo, nell'ambito delle attività istruttorie, quelle incluse nell'Allegato 5 della parte sesta del D.Lgs. 152/2006. Tali attività professionali sono infatti considerate potenziali fonti di danno per le quali vige uno speciale regime di responsabilità soggettivo con inversione dell'onere della prova. In 46 delle 64 istruttorie preliminari effettuate nel 2017, ossia nel 72% dei casi, sono stati riscontrati illeciti riferiti ad attività incluse nell'Allegato 5, in particolare attività di gestione rifiuti e scarichi soggetti ad autorizzazione. In 23 delle 40 istruttorie preliminari effettuate nel 2018, ossia nel 58% dei casi, sono stati riscontrati illeciti riferiti ad attività elencate nell'Allegato 5, con una prevalenza delle attività di gestione rifiuti. Le diverse tipologie di attività riscontrate, secondo le categorie di tale allegato, sono riportate in Tabella 16.16.


La presenza di elementi di rilevanza ai fini dell'eventuale sussistenza di forme di impatto sull'ambiente conseguente ai reati individuati durante le attività istruttorie, ha portato alla costituzione di parte civile del MATTM in 18 casi (Figura 16.20) nel biennio in esame:

- 12 casi nel 2017, riferibili a fatti avvenuti nel territorio delle province di Genova, Savona, Barletta-Andria-Trani (3 casi), Messina, Ragusa, Siracusa, Palermo (2 casi), Enna, Caltanissetta;
- 6 casi nel 2018, riferibili a fatti avvenuti nel territorio delle province di Bergamo, Rovigo, Genova, Perugia, Caserta e Salerno.


**Tabella 16.16: Tipologie di attività da Allegato 5 relative agli illeciti contestati nel biennio 2017-2018**

Tipologia attività Allegato 5	2017		2018	
	n.	%	n.	%
Impianti soggetti ad AIA	5	10,9	6	26,1
Gestione di rifiuti	22	47,8	14	60,9
Scarichi soggetti ad autorizzazione	19	41,3	3	13,0
TOTALE	46	100	23	100


Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del Rapporto "Il Danno Ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018"




**Figura 16.17: Tribunali di competenza dei procedimenti penali oggetto di istruttoria nel biennio 2017-2018**



**Figura 16.18: Distribuzione percentuale delle attività illecite contestate nel biennio 2017-2018**



**Figura 16.19: Distribuzione percentuale dei siti relativi agli illeciti contestati nel biennio 2017-2018**



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del Rapporto "Il Danno Ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018"

**Figura 16.20: Distribuzione territoriale delle costituzioni di parte civile nel biennio 2017-2018**



## Descrizione

L'indicatore rappresenta il numero di provvedimenti di AIA di competenza statale, emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I provvedimenti sono relativi a procedimenti:

- di aggiornamento in seguito a modifiche sostanziali;
- di aggiornamento in seguito a modifiche non sostanziali;
- di adempimento;
- di riesame.

Nei 31 provvedimenti di riesame sono inclusi 11 provvedimenti relativi ai riesami complessivi delle raffinerie emanati in seguito all'applicazione delle "BAT Conclusions" di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione del 9 ottobre 2014 - 2014/738/UE.

## Scopo

Quantificare il numero di provvedimenti di AIA (modifiche, riesami) rilasciati dal MATTM e illustrarne l'andamento nel tempo disaggregato per categorie di installazioni (Raffinerie, Impianti Chimici, Centrali termoelettriche, Acciaierie, Altri impianti (es. piattaforme e rigassificatori *offshore*), al fine di prevenire, ridurre, e mantenere sotto controllo le emissioni nell'ambiente degli stabilimenti industriali in applicazione delle BAT (*Best Available Techniques*), delle migliori tecniche impiantistiche e gestionali e in relazione ai nuovi valori limite per le emissioni di inquinanti.

## Obiettivi fissati dalla normativa

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni, tali da prevenire, ridurre, e tenere sotto controllo le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, in conformità ai requisiti della Direttiva IPPC 96/61/CE, Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46 - Attuazione della Direttiva IED 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Sono sottoposte alla procedura di AIA le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Quelle di competenza statale sono definite nell'Allegato XII alla parte seconda (quali i grandi impianti di combustione, le raffinerie di petrolio, le acciaierie a ciclo integrale, gli impianti chimici oltre una certa soglia di produzione, le centrali di compressione del gas, gli impianti in mare, quali piattaforme di estrazione del gas e rigassificatori). L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Availables Techniques*). L'AIA è riesaminata e applicata in seguito all'emanazione della Decisione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nei 4 anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea delle "BAT Conclusions" che contengono i nuovi valori limite (VLE) per le emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali. L'obiettivo è la diminuzione del numero di istanze dei gestori (modifiche, riesami) e quindi di provvedimenti emanati dall'Autorità competente, in termini di adeguamento tecnico e gestionale alle suddette direttive comunitarie.



La qualità dell'informazione è soddisfacente. L'indicatore fornisce un quadro rappresentativo delle istanze dei gestori di modifica e riesame e, quindi, dei provvedimenti di AIA rilasciati, in relazione agli obiettivi di specifiche normative. I dati utilizzati sono presenti sul sito ufficiale dell'Autorità competente (MATTM). I dati hanno una copertura temporale di 4 anni e sono reperiti con la medesima metodologia nel corso degli anni in ambito nazionale.

### Stato e trend

Lo stato e il *trend* si possono definire positivi in quanto il numero dei provvedimenti di AIA statale rilasciati, in relazione al numero di installazioni, è diminuito nel corso di questi anni, a indice di un progressivo adeguamento delle installazioni alla normativa comunitaria vigente. Nel 2018 sono stati rilasciati 78 provvedimenti AIA a 49 installazioni, con un calo rispetto al 2015 del 62% per i provvedimenti e del 46% per le installazioni (Figura 16.21).

### Commenti

Nel corso del 2018 il MATTM ha rilasciato (Tabella 16.17): 19 provvedimenti di modifica non sostanziale a 15 centrali termoelettriche, 18 provvedimenti a 11 impianti chimici, 2 provvedimenti a 2 raffinerie, 1 provvedimento a altri impianti (piattaforma *offshore*) e nessun provvedimento di modifiche non sostanziali all'acciaieria. Per i procedimenti di modifica sostanziale, ha rilasciato 1 provvedimento a 1 centrale termoelettrica, 1 provvedimento a 1 impianto chimico e nessun provvedimento di modifica sostanziale a raffinerie, acciaieria e altri impianti. Per i procedimenti di adempimento, ha rilasciato 2 provvedimenti a 2 centrali termoelettriche, 2 provvedimenti a 2 impianti chimici, 1 provvedimento a 1 raffineria, e nessun provvedimento per l'acciaieria e altri impianti. Per i procedimenti di riesame, ha rilasciato 8 provvedimenti a 6 centrali termoelettriche, 9 provvedimenti a 6 impianti chimici, 12 provvedimenti a 11 raffinerie di cui 11 provvedimenti di riesami complessivi, 2 provvedimenti all'unica acciaieria e nessuna ad altri impianti. In totale, il MATTM ha rilasciato a 49 installazioni, di cui 21 centrali termoelettriche, 15 impianti chimici, 11 raffinerie, 1 acciaieria ciclo integrale e 1 altri impianti (piattaforma *offshore*), 78 provvedimenti di modifiche e riesami di AIA statale. Tali provvedimenti, sono così ripartiti: 40 relativi ai provvedimenti di modifica non sostanziale (51%), 2 relativi ai provvedimenti di modifica sostanziale (3%), 5 relativi ai provvedimenti di adempimento (6%), 31 relativi a provvedimenti di riesame (40%) e nessun provvedimento di rilascio di prima AIA (Figura 16.22). Per categoria di installazioni, la distribuzione dei 78 provvedimenti di AIA statale è la seguente: 30 per le centrali termoelettriche (38,5%), 30 per gli impianti chimici (38,5%), 15 per le raffinerie (19%), 2 per l'acciaieria a ciclo integrale (2,5%) e 1 per gli altri impianti (piattaforma *offshore* (1%)) (Figura 16.23). Analizzando la Figura 16.24, si evince che la maggior parte dei provvedimenti di AIA sono stati rilasciati alle centrali termoelettriche, ossia il 47,5% relativo ai procedimenti di modifica non sostanziale e il 26% relativo ai procedimenti di riesame; agli impianti chimici il 45% relativo ai procedimenti di modifica non sostanziale e il 29% relativo ai procedimenti di riesame e alle raffinerie il 39% relativo ai procedimenti di riesame.

**Tabella 16.17: Provvedimenti di AIA statali emanati (2018)**

Installazione	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Centrale Termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
Centrale Turbogas di Trapani	EP Produzione S.p.A.	Esistente	CT	ADEMPIMENTO	1
Raffineria di Livorno	Eni S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
				ADEMPIMENTO	
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Impianto di produzione acido solforico di Portoscuso	Portovesme S.r.l.	Esistente	CHI	ADEMPIMENTO	1
Impianto Termoelettrico di Porto Empedocle	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Raffineria di Augusta	Esso Italiana S.r.l.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Raffineria di Busalla	Iplom S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD	Isab S.r.l.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	Hydrochem Italia S.r.l.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
				RIESAME	1
Centrale Termoelettrica di Presenzano	Edison S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Raffineria di Sannazzaro De' Burgondi	Eni S.p.a.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
Raffineria di Taranto	Eni S.p.a.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
				MODIFICA SOSTANZIALE	
				RIESAME	
				ADEMPIMENTO	1
Stabilimento di Mantova	Versalis S.p.A.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Patrica	Mater Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A.)	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
Stabilimento di Augusta	Sasol Italy S.p.A.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	3
				RIESAME	1

continua

segue

Installazione	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Centrale Lamarmora di Brescia (ex ASM Brescia)	AZA Calore & Servizi S.r.l.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
	Inovyn Produzione Italia S.p.A. e Solvay Chimica Italia S.p.A.	Esistente	CHI	RIESAME	1
Esistente			MODIFICA NON SOSTANZIALE	2	
Esistente			MODIFICA SOSTANZIALE	1	
Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	3
Stabilimento di Ravenna	Yara Italia S.p.A.	Esistente	CHI	RIESAME	2
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale di compressione gas di Gallese	Snam Rete Gas S.p.A.	Esistente	CT	ADEMPIMENTO	1
				RIESAME	1
Raffineria di Falconara Marittima	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
				RIESAME	1
Raffineria di Milazzo	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
				RIESAME	
Stabilimento di Filago	Synthomer S.r.l.	Esistente	CHI	RIESAME	2
Centrale Termoelettrica Eugenio Montale-La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	ADEMPIMENTO	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica di Rossano	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Centrale Termoelettrica di Milazzo	Termica Milazzo s.r.l.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica Torvaldaliga Nord	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Impianto di Produzione idrogeno di Priolo Gargallo	Air Liquide Italia Produzione S.r.l.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale di compressione gas di Minerbio	Snam Rete Gas S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica di Santa Barbara di Cavriglia	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Rigassificatore Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatic S.r.l.	Esistente	Altri impianti	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1

continua

segue


Installazione	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Stabilimento di Mantova	EniPower Mantova S.p.a.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE RIESAME	2 2
Centrale di compressione gas di Masera	Snam Rete Gas S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Marano Veneziano	Marchi Industriale S.p.A.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Raffineria di Treate	S.A.R.P.O.M. Società a Responsabilità Limitata Raffineria Padana Olii Minerali	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO RIESAME	1
Raffineria di Ravenna	Alma Petroli S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
Raffineria di Venezia	Eri S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME COMPLESSIVO	1
Stabilimento di Taranto	ArceIorMittal S.p.A. (ex ILVA)	Esistente	ACC	RIESAME	2
Stabilimento di Verbania (ex Europa Preforme S.r.l.)	Plastipak Italia Preforme S.r.l.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica di Cassano d'Adda	A2A Gencogas S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	3
Centrale Termoelettrica di Montefalcone (ex E.ON Produzione)	A2A Energiefuture S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica di Fiume Santo (ex E.ON Produzione)	Fiume Santo S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Termoelettrica Torrealvaliga Sud	Tirreno Power S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela	A2A Energiefuture S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE MODIFICA SOSTANZIALE	1 1
Stabilimento di Brindisi	Versalis S.p.A.	Esistente	CHI	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Brindisi	Basell Poliolefine Italia S.r.l.	Esistente	CHI	RIESAME	1
"Centrale Termoelettrica di Porto Torres (procedimento unificato con impianto chimico)"	Versalis S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Stabilimento di Rosignano Marittimo	Ineos Manufacturing Italia S.p.A.	Esistente	CHI	RIESAME	1
<b>TOTALE</b>			<b>49</b>		<b>78</b>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM ([www.iaa.minambiente.it](http://www.iaa.minambiente.it))


**Legenda:**

CT: Centrali Termoelettriche - CH: Impianti Chimici - RA: Raffinerie - AC: Acciaierie - Altri impianti: Impianti offshore


continua




**Figura 16.21: Numero di provvedimenti di AIA statali emanati e rispettivi impianti (2018)**



**Figura 16.22: Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinti per tipologia di procedimento (2018)**



**Figura 16.23: Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinti per categoria di impianto (2018)**



**Figura 16.24: Percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinta per categoria di installazioni e per tipologia di procedimento (2018)**



## Descrizione

L'indicatore rappresenta:

1. la riduzione delle emissioni convogliate in aria di SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri. È stato costruito confrontando, per ciascun inquinante, le concentrazioni e i relativi flussi di massa autorizzati prima dell'AIA (2009-2010 situazione *ante-AIA*), in seguito alla prima AIA (2011-2016), in seguito al riesame *post "BAT Conclusions"* (situazione *post-riesame* dal 2018). I flussi di massa considerati nel calcolo dell'indice sono quelli autorizzati nei vari provvedimenti esaminati e sono stati calcolati sulla base delle concentrazioni autorizzate e delle portate emesse alla massima capacità produttiva;
2. gli andamenti delle quantità di sostanze inquinanti scaricate in acqua, COD (Domanda Chimica di Ossigeno), SST (Solidi Sospesi Totali) e fenoli misurate dai gestori presso gli scarichi idrici autorizzati contenenti reflui di processo e monitorati in termini di portata, previo trattamento in impianto di depurazione interno. Nel computo dell'indicatore sono stati inclusi i flussi di inquinanti emessi, negli anni dal 2011 al 2018, dalle 7 raffinerie dotate di sistemi di trattamento delle acque reflue all'interno del medesimo sito e titolari dei relativi scarichi nei corpi idrici. I dati dei flussi di massa degli inquinanti sono stati desunti dai report annuali trasmessi dai gestori negli anni dal 2011 al 2018, nell'ambito delle attività di autocontrollo, all'Autorità competente (MATTM) e a ISPRA così come prescritto dal Piano di Monitoraggio e Controllo delle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) – art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. il quantitativo di rifiuti totali prodotti per tonnellata di greggio lavorato, di rifiuti non pericolosi per tonnellata di greggio lavorato, di rifiuti pericolosi per tonnellata di greggio lavorato. L'indice di recupero dei rifiuti è dato dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi avviati al recupero e il quantitativo totale di rifiuti prodotti in ciascun anno di esercizio nel periodo 2011- 2018. I dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti sono stati estratti dai *report* annuali trasmessi dai gestori, nell'ambito delle attività di autocontrollo, all'Autorità competente e a ISPRA così come prescritto dal Piano di Monitoraggio e Controllo delle rispettive AIA – art. 20-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle dichiarazioni del Registro nazionale PRTR.

## Scopo

1. Rappresentare la riduzione delle emissioni in aria dei macroinquinanti, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri, con il rilascio dei decreti di AIA.
2. Rappresentare il *trend* delle performance ambientali dei sistemi di gestione e depurazione degli inquinanti COD, SST e Fenoli emessi in acqua dalle 7 raffinerie analizzate quantificando l'impatto ambientale di tipo cronico sull'ambiente acquatico in termini di variazione annuale dei flussi di inquinanti scaricati.
3. Rappresentare l'aumento dell'indice di recupero dei rifiuti prodotti, attraverso l'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale con le relative procedure operative, così come indicato nelle "*BAT Conclusions*".

## Obiettivi fissati dalla normativa

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni, tali da prevenire, ridurre e tenere sotto controllo le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di *mantenere* un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, in conformità ai requisiti della Direttiva IPPC 96/61/CE, al Titolo III-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 46/2014 - attuazione della Direttiva

IED 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Sono sottoposte alla procedura di AIA le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Quelle di competenza statale sono definite nell'Allegato XII alla parte seconda (quali i grandi impianti di combustione, le raffinerie di petrolio, le acciaierie a ciclo integrale, gli impianti chimici oltre una certa soglia di produzione, le centrali di compressione del gas, gli impianti in mare quali piattaforme di estrazione del gas e rigassificatori). L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 5, comma 1, lettera 1 ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Availables Techniques*). L'AIA è riesaminata e applicata in seguito all'emanazione della Decisione 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nei 4 anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea delle "BAT Conclusions" che contengono i nuovi valori limite (VLE) per le emissioni di inquinanti nelle matrici ambientali.

## Qualità dell'informazione



L'indicatore complessivamente restituisce un'informazione esauriente per il comparto degli impianti di raffinazione e descrive sufficientemente l'andamento dalle emissioni in aria, in acqua e per i rifiuti prodotti e avviati al recupero, in quanto i parametri inquinanti scelti sono rappresentativi della tipologia di impianto. Sufficiente la copertura temporale in quanto i dati sono comunicati dal gestore con frequenza annuale, e la copertura spaziale in quanto rappresentativi delle raffinerie in tutto il territorio italiano.

## Stato e trend

Lo stato emissivo del comparto delle raffinerie discende dall'applicazione delle BAT stabilite a livello comunitario, dal rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali da parte delle Autorità competenti e in seguito all'applicazione delle "BAT Conclusions" nei riesami complessivi e hanno riguardato il periodo compreso tra il 2011 e il 2018, in accordo con i principi della prevenzione e il controllo degli inquinanti. Complessivamente il trend si può definire positivo, con un progressivo miglioramento nel periodo considerato, in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera dei macro inquinanti (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri), delle emissioni in acqua degli inquinanti (COD, SST, e fenoli) e del recupero di rifiuti (Figure 16.24, 16.28 e 16.29).

## Commenti

Le Tabelle 16.18, 16.19, 16.20 e 16.21 rappresentano l'insieme dei valori limite di emissione in atmosfera dei macro inquinanti SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri in riferimento ai valori limite imposti dal D.Lgs. 152/06, valori limite assegnati dai BREF's (valore minimo di BAT e valore massimo di BAT), valori limite assegnati da precedenti autorizzazioni (*ante-AIA*), valori limite assegnati dalla prima AIA (*post-AIA*) e valori limite assegnati in seguito al riesame complessivo dell'AIA (*post-riesame*). Altresì sono rappresentate le riduzioni di emissioni in atmosfera dei suddetti macro inquinanti riferiti all'anno 2018 nel quale è stato emanato il decreto di riesame dell'AIA per le raffinerie. L'indisponibilità di alcuni dati corrisponde all'inquinante non presente nello specifico punto di emissione. Eventuali differenze dei valori sono dovute a semplici arrotondamenti. Si evidenzia in Figura 16.25 la riduzione dell'emissione in termini di tonnellate/anno per ciascuno dei 4 macro inquinanti scelti. Con l'emanazione dei primi provvedimenti di AIA si è avuto, rispetto

alle precedenti autorizzazioni, una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti considerati (pari al 53% per SO<sub>x</sub>, al 29% per NO<sub>x</sub>, al 38% per CO e al 48% per le Polveri). L'adeguamento delle AIA alle "BAT Conclusions" ha comportato un'ulteriore riduzione delle emissioni di tutti i macro inquinanti rispetto alla situazione *post*-AIA (pari al 38% per SO<sub>x</sub>, al 27% per NO<sub>x</sub>, al 33% per CO e al 46% per le Polveri) (Figura 16.26). Complessivamente le emissioni in atmosfera di SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO e Polveri dovute alle raffinerie in AIA nazionale sono diminuite significativamente negli ultimi 10 anni e le riduzioni rispetto alla situazione *ante*-AIA sono pari al 71% per SO<sub>x</sub>, al 49% per NO<sub>x</sub>, al 59% per CO e al 72% per le Polveri, grazie all'applicazione delle BAT e di limiti più restrittivi nei provvedimenti di AIA rilasciati. Inoltre, se si considera che le emissioni effettive, ovvero quelle misurate dai gestori dei suddetti macro inquinanti, sono inferiori ai valori autorizzati, ne consegue che la riduzione reale delle emissioni dei macro inquinanti è maggiore rispetto ai valori limite autorizzati. Riguardo alle emissioni in acqua, le variazioni delle emissioni dei flussi (Figura 16.27) mostrano riduzioni delle masse di sostanze inquinanti scaricate, calcolate confrontando la somma dei flussi di COD, SST e fenoli emessi nel 2011 dalle 7 raffinerie, con i corrispondenti dati riferiti al 2018. Tra il 2011 e il 2018 si registra una riduzione delle emissioni degli inquinanti considerati, in particolare il parametro COD (-145%) e SST (-85%). A integrazione del dato relativo al confronto tra le *performance* emissive del 2011 e del 2018, nella Figura 16.28 sono riportate le variazioni dei flussi emissivi durante l'intero periodo di osservazione 2011-2018. Analizzando in dettaglio i *trend* emissivi nel periodo 2011-2017 degli inquinanti considerati (COD, SST e fenoli), ovvero nel periodo in cui il regime prescrittivo di qualità degli scarichi idrici si sostanzialmente rispetta i VLE (valori limite di emissioni) di cui al D.Lgs. 152/06 (Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza), si osserva un andamento fluttuante ma complessivamente in diminuzione. Per i flussi emissivi di SST e fenoli si registra un aumento principalmente nel biennio 2015-2016, seguito da una consistente riduzione emissiva nel 2017. Durante il periodo 2011-2017 i VLE di concentrazione prescritti dalle AIA agli scarichi idrici delle raffinerie non hanno subito riduzioni, dunque la diminuzione delle emissioni osservata è riconducibile a miglioramenti dei sistemi di gestione e abbattimento degli inquinanti messi in atto dai gestori. Nel corso del biennio 2017-2018 sono stati emanati i decreti di riesame delle AIA che prescrivono VLE di concentrazione coincidenti con i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, ai quali sono stati aggiunti i nuovi BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) imposti dalle "BAT Conclusions", più restrittivi ed espressi in termini di concentrazione media annuale. I dati emissivi di comparto misurati nel 2018 non mostrano una particolare riduzione dei flussi di massa scaricati rispetto agli anni precedenti. Stante l'assenza di dati afferenti ad annualità complete di esercizio sottoposto alle nuove disposizioni, non è ancora possibile valutarne pienamente gli effetti. La percentuale dei rifiuti avviati a recupero rispetto al totale prodotto, nel periodo 2011-2018, aumenta dal 26,7% del 2011 al 41,2% del 2018. Si rileva un minimo pari al 20% nel 2013 e un massimo pari al 43,7% nel 2015, a seguire un periodo di sostanziale stabilità. Nel 2018 si riscontra uno dei valori più alti del quantitativo di rifiuti a recupero di tutto il periodo analizzato pari al 41,2% (Figura 16.29). La produzione di rifiuti totali per tonnellata di greggio lavorato nel periodo 2011-2018 aumenta del 29,8%, passando da 4,2 kg/t greggio del 2011 a 5,5 kg/t greggio del 2018 (Figura 16.30). La produzione dei rifiuti pericolosi cresce del 9,4% passando da 2,7 a 3 kg/t greggio, mentre quella dei non pericolosi passa da 1,5 a 2,5 kg/t greggio (+66,8%). La produzione specifica dei rifiuti totali e dei rifiuti pericolosi è aumentata in relazione: alla produzione dei rifiuti derivati dalle attività di fermata generale programmate degli impianti, da eventi calamitosi, dalle opere di messa in sicurezza delle strutture, dalla manutenzione e adeguamenti condotti sui serbatoi in ottemperanza alle prescrizioni, che hanno influito negativamente sull'indicatore. L'andamento positivo dell'indice di recupero dei rifiuti, in attuazione di una politica di gestione dei rifiuti così come indicata nelle "BAT Conclusions", ha comportato una diminuzione dello smaltimento in discarica e una potenziale riduzione del consumo di materie prime.

Tabella 16.18 :Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di SOx (2018)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	SOx										Post riesame AIA		Post riesame AIA (rispetto al post AIA)			
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i	Valore minimo di BAT	Valore massimo di BAT	Ante AIA	Post AIA	Post riesame AIA	Riduzione emissione	Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)	Riduzione emissione	Totale di riduzione emission (per singolo impianto)	t/a	%	t/a	%		
					mg/Nm <sup>3</sup> t/a	Nm <sup>3</sup> /h	mg/Nm <sup>3</sup> t/a	t/a	%	t/a	%	t/a	%							
Raffineria di Livorno			E1	63.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			E4	72.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E5	23.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E7	143.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			RA	1.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E10	1.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E11	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E6 (TG+ caldaia D)	412.240	1.200	4.333,5	25	90,3	412.240	20	72,2	4.243	97,9	3.353	18,4	200	8	223	8,5	
			E6 (caldaia C)	109.697	-	-	-	-	-	1.700	1.633,6	25	24,0	109.697	20	19,2	1.610	98,5	4,8	20

**FAC -SIMILE**

**Dati disponibili sulla**

**“Banca dati indicatori annuario”**  
<http://annuario.isprambiente.it>

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (www.aia.minambiente.it)




Tabella 16.20: Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di CO (2018)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	COx																
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Valore minimo di BAT	Valore massimo di BAT	Ante AIA	Post AIA	Post riesame AIA	Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)		Post riesame AIA (rispetto al post AIA)						
											mg/Nm <sup>3</sup> t/a	mg/Nm <sup>3</sup> t/a	mg/Nm <sup>3</sup> t/a	mg/Nm <sup>3</sup> t/a	Nm <sup>3</sup> /h	mg/Nm <sup>3</sup> t/a	t/a	%	t/a	%	t/a
Raffineria di Livorno	Eni S.p.A.	E1 (ex Enipower)	E1	63.549	250	-	-	-	139,2	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-		
			E4	72.162	250	-	-	-	158,0	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
			E5	23.054	250	-	-	-	50,5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
			E7	143.001	250	-	-	-	313,2	400,3	250	921	55,3	50	16,7	-	-	-	-		
			E9	1.865	250	-	-	-	4,1	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
			RA	1.201	250	-	-	-	2,6	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
			E11	1.750	250	-	-	-	4,1	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
							412.240	-	-	-	300	1.083,4	30	108,3	412240	30	108,3	975	99,0	0,0	0,0
							109.697	-	-	-	100	96,1	100	96,1	109698	50	48,0	0	0,0	48,0	50,0
							1.896	102,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


**FAC-SIMILE**  
**Dati disponibili sulla**  
**“Banca dati indicatori annuario”**  
**<http://annuario.isprambiente.it>**

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM ([www.aita.minambiente.it](http://www.aita.minambiente.it))






**Figura 16.25: Riduzione dell'emissione convogliata in aria degli inquinanti (SOx, NOx, CO, Polveri) per le raffinerie (2018)**



**Figura 16.26: Riduzione percentuale dell'emissione convogliata in aria degli inquinanti (SOx, NOx, CO, Polveri) per le raffinerie (2018)**




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Report annuali dei gestori

**Legenda:**

COD (Chemical Oxygen Demand)  
SST (Solidi Sospesi Totali)

**Figura 16.27: Variazione percentuale delle emissioni in acqua delle raffinerie analizzate (2011-2018)**




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Report annuali dei gestori


**Legenda:**

COD (Chemical Oxygen Demand)  
SST (Solidi Sospesi Totali)

**Figura 16.28: Trend variazione percentuale delle emissioni in acqua delle raffinerie analizzate**



**Figura 16.29: Indice di recupero dei rifiuti**



**Figura 16.30: Produzione unitaria dei rifiuti delle raffinerie**



## Descrizione

L'indicatore fornisce le informazioni sui controlli svolti da ISPRA presso gli impianti in esercizio soggetti al rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale. L'AIA è un'autorizzazione all'esercizio degli impianti, che contiene prescrizioni sul controllo delle varie matrici ambientali, compresi i valori limite alle emissioni, nonché il piano di monitoraggio e controllo e gli obblighi di comunicazione. I gestori di tali impianti, nel rispetto dei principi dell'IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), hanno dunque l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sulle emissioni dell'impianto e di trasmettere periodicamente i risultati agli enti di controllo. Per gli impianti di competenza statale, di cui all'Allegato XII - Parte II del D.Lgs. 152/06, l'ente di controllo è ISPRA, che può avvalersi di ARPA/APPA ai sensi dell'art. 29-decies comma 11, e l'Autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attività di controllo sugli impianti statali si esplica sia attraverso un'azione di verifica e valutazione tecnica della documentazione che trasmette il gestore, sia attraverso le visite in loco che comportano sopralluoghi nelle aree di impianto e attività di campionamento e analisi in laboratorio delle diverse matrici ambientali. ISPRA effettua il controllo documentale su tutti gli impianti autorizzati, mentre le visite ispettive ordinarie sono eseguite secondo una frequenza di programmazione stabilita dalle singole autorizzazioni, su proposta delle regioni in funzione anche dell'applicazione, laddove esistente, del Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (SSPC), basato sull'identificazione dei parametri assegnati a ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale e della vulnerabilità del territorio. Un caso a parte riguarda l'ILVA di Taranto, che nel 2018 è stata sottoposta a quattro visite in loco. L'indicatore tiene conto dunque di questo duplice aspetto: il primo fornisce informazioni sul numero di "impianti autorizzati vigilati", ovvero il numero di impianti sottoposti ad attività di vigilanza sulla documentazione trasmessa dal gestore indipendentemente dalla programmazione della visita in loco; trattasi dunque di tutti gli impianti statali soggetti ad AIA. Il secondo fornisce l'informazione sul numero di "impianti ispezionati", ovvero quegli impianti che nel corso dell'anno di riferimento sono stati soggetti a visita ispettiva in loco da parte degli enti di controllo. Si riporta infine l'informazione in merito al numero di impianti la cui attività di controllo ha rilevato inottemperanze all'AIA, qui calcolate come il numero di diffide inviate dall'Autorità competente su proposta di ISPRA. Le non conformità a seguito di visita ispettiva sono, infatti, comunicate da ISPRA all'Autorità competente, ai sensi dell'art.29-decies comma 6, attraverso una nota informativa, che dettaglia sia le non conformità sanzionate amministrativamente, ai sensi dell'art.29-quattordicesimi commi 2, 6, 7, 8, 9 e 10 sia le non conformità sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 29-quattordicesimi comma 3. Qualora fossero rilevate non conformità sanzionate penalmente, la nota informativa viene inviata anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente, quale ipotesi di reato; le non conformità sanzionate amministrativamente seguono invece l'iter procedurale amministrativo della Legge 689/91, che prevede la redazione del verbale di accertamento e contestazione e, superati i tempi di legge in cui il gestore può confutare quanto accertato dall'ente di controllo, l'invio del Rapporto ex art. 17 Legge 689/91 al Prefetto territorialmente competente affinché eroghi la sanzione. Per entrambi i casi la nota informativa per il MATTM include di norma una proposta di diffida affinché il gestore adotti delle azioni correttive in un tempo determinato. Tale proposta viene generalmente accolta dall'Autorità competente che, in applicazione del disposto dell'art. 29-decies comma 9, lettere a), b), c), d) a seconda dei casi, intima al gestore di applicare quanto suggerito da ISPRA al fine del superamento delle non conformità rilevate.

## Scopo

Fornire informazioni sull'attività di vigilanza e controllo svolta da ISPRA presso gli impianti di competenza statale.

## Obiettivi fissati dalla normativa

---

La normativa non fissa degli obiettivi per il controllo degli impianti, né riporta modalità operative di dettaglio sull'esecuzione degli stessi, ma fissa dei criteri per la definizione del piano annuale dei controlli. Inoltre, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, vengono, con l'art. 29-decies comma 11-ter, definiti i criteri di programmazione. In particolare si indica che "... il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione".

## Qualità dell'informazione

---



La rilevanza è buona per la finalità informativa dell'indicatore. L'accuratezza dei dati è ottima in quanto sono direttamente rilevati dai rapporti di attività dell'autorità di controllo. Ottime anche le comparabilità nel tempo e nello spazio, per la completezza delle serie temporali e l'uso delle medesime metodologie di rilevazione.

## Stato e trend

---

Nel 2018 il numero totale di impianti vigilati è risultato superiore a quello del 2017 in quanto sono state emanate nuove AIA per nuovi impianti e per il passaggio di competenze di alcune AIA da regionali a statali. Il *trend* positivo, registrato negli anni 2009-2014, ha subito una leggera inversione nel 2015 per ragioni indipendenti dall'attività di controllo, per poi stabilizzarsi nel 2016 e nel 2017 e aumentare ancora nel 2018 raggiungendo il numero massimo registrato dal 2009.

## Commenti

---

Dalla Tabella 16.22 e dalla Figura 16.31 è evidente come dopo una riduzione dal 2014 al 2017 del numero totale di impianti soggetti a vigilanza di competenza statale (da 167 a 149), e in maniera proporzionale del numero di impianti ispezionati (da 98 a 76), nel 2018 si è registrato un aumento sia degli impianti vigilati (168) sia di quelli ispezionati (100). Il numero di visite ispettive ordinarie effettuate nel 2018 (100) è superiore rispetto all'anno precedente, sia per l'aumento del numero di ispettori AIA sia per i controlli sui nuovi impianti particolarmente rilevanti per l'impatto sul territorio e sull'ambiente. Il numero di inottemperanze rilevate a seguito di visita ispettiva, indicate in termini di numero di diffide disposte dall'Autorità competente (MATTM) su proposta di ISPRA, mostra un aumento rispetto all'anno precedente (da 10 nel 2017 a 18 nel 2018) legato anche al maggior numero di impianti sottoposti a visite ispettive e alla specificità di ciascuna AIA. Se si analizzano le inottemperanze espresse in percentuale rispetto al numero di visite ispettive condotte si può affermare, come si evince dalla Figura 16.32, che nel 2018 (18%) sta lentamente riprendendo la crescita già avvenuta tra il 2014 e il 2016, dopo l'arresto subito nel 2017 (13%).

**Tabella 16.22: Controlli impianti di competenza statale**


Anno	Impianti vigilati <sup>a</sup>	Impianti ispezionati <sup>b</sup>	Impianti ispezionati con inottemperanze all'AIA	
	n.	n.	n.	%
2009	25	5	2	40
2010	74	25	5	20
2011	122	39	11	28
2012	140	76	19	25
2013	146	63	13	21
2014	167	98	26	27
2015	153	82	27	33
2016	149	82	34	41
2017	149	76	10	13
2018	168	100	18	18

Fonte: ISPRA


**Legenda:**

<sup>a</sup> impianti controllati su base documentale;

<sup>b</sup> impianti controllati anche con visita in sito.



**Figura 16.31: Controlli impianti di competenza statale**



**Figura 16.32: Percentuale di impianti con inottemperanze all'AIA sul totale degli impianti ispezionati**